

## CAPITOLO I

# LA RINUNCIA ALLA COLLEGIALITÀ E ALL'UNICITÀ DEL PROCESSO

SOMMARIO: 1. Sul valore della collegialità: l'assenza in Costituzione di un esplicito riferimento alla composizione pluripersonale del giudice. – 1.1. *Segue*: la collegialità come garanzia dell'imparzialità del giudice. – 2. L'istituzione del giudice unico di primo grado: il modello introdotto dalla legge-delega 16 luglio 1997 n. 254 ed attuato dal d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. – 3. Il sistema differenziato introdotto dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479: il riparto di attribuzioni fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale. – 3.1. *Segue*: i criteri alla base delle diverse attribuzioni. – 3.2. *Segue*: l'abbandono di una prospettiva unitaria del processo. – 3.3. *Segue*: il rito «formale» e il rito «sommario».

### 1. *Sul valore della collegialità: l'assenza in Costituzione di un esplicito riferimento alla composizione pluripersonale del giudice.*

Se sia più opportuno affidare la decisione giurisdizionale a un giudice collegiale o monocratico è un problema non certamente nuovo e costituisce una *vexata quaestio* molto dibattuta fra gli studiosi del processo penale e civile<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si vedano, tra le tante, le opere di J. BENTHAM, *De l'organisation judiciaire*, Hauman & Co, III, 1830, p. 14 s.; P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, II, Cedam, 1943, p. 12 s.; F. CARNELUTTI, *Sistema del diritto processuale civile*, Cedam, 1936, p. 538 s.; ID., *Principi del processo penale*, Morano, 1960, p. 244 s.; G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, Jovene, 1935, p. 61 s.; G. CONSO, *Istituzioni di diritto processuale penale*, Giuffrè, 1967, pp. 112-113; G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, I, Giuffrè, 1968, p. 210 s.; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. II, Utet, 1952, p. 8 s.; L. MORTARA, *Istituzioni di ordinamento giudiziario*, G. Barbera, 1919, pp. 90-91. Cfr., più recente-

La questione, com'è facile intendere, non è di quelle che comportano una definizione «unica per tutti i tempi e per tutti i luoghi»<sup>2</sup>. Rilevano, in questo più che in altri settori, scelte di politica giudiziaria caratterizzate da un'intrinseca relatività sul piano storico<sup>3</sup> e normativo che im-

---

mente, S. CHIARIONI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile. (Ancora contro il formalismo delle garanzie)*, in *Giur. it.*, 1993, p. 10 s.; F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 107; H. BELLUTA, sub art. 169, in M. CHIAVARIO-E. LUPO (diretto da), *Commento alla normativa delegata sul giudice unico. (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche)*, II, Utet, 2000, p. 71; L. DE ANGELIS, *Monocraticità e professionalità del giudice*, in *Foro it.*, 1987, c. 9; G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio*, in G. SPANGHER-A. MARANDOLA-G. GARUTI-L. KALB (a cura di), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, Utet, 2015, p. 551 s.; G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA, *Trattato di procedura penale*, vol. XXXVI.1, Giuffrè, 2003; V. DI NICOLA, *Giudice unico e giudice monocratico: ricognizione di alcune problematiche connesse alla ripartizione degli affari penali tra organo a composizione collegiale ed organo a composizione monocratica*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2001, p. 366; G. LEONE, *La collegialità come carattere indeclinabile della giurisdizione penale*, in *Arch. pen.*, 1997, p. 202; E. MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2237; C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, in *Arch. pen.*, 1997, p. 323 s.; M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, Tipografia Tosi e Nobile, 1802, p. 181 s.; M. PISANI, *Il «giudice unico» nel quadro del sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, pp. 1169-1181; A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia; la magistratura nel sistema politico e istituzionale*, Einaudi, 1982, p. 104; G. SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in R.E. KOSTORIS (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Giappichelli, 2013, p. 108; V. ZAGREBELSKY, *Il giudice monocratico: prospettive di riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 334 s.

<sup>2</sup>P. CALAMANDREI, *Istituzioni*, cit., p. 12, ripresa anche da C. MASSA, *Sul problema del giudice unico e collegiale*, cit., p. 323.

<sup>3</sup>A tale proposito, G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 50 e nota 4 osserva che «da un punto di vista storico, la rinuncia a una prospettiva unitaria del processo è stata comunemente accettata – anche se mai formalmente riconosciuta – dalla tradizione giuridica occidentale, la quale, fin dalle sue origini, ha accolto il principio della ripartizione delle competenze fra giudici, pur ammettendo la diversità dei riti». Per un'analisi del fenomeno nell'ambito delle esperienze legislative degli altri Paesi europei, ci si limita a rinviare a M.G. AIMONETTO, voce *Processo penale francese*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 723 s.; M. DELMAS-MARTY (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, ed. it. a cura di M. CHIAVARIO, Cedam, 2001; M.E. CATALDO, *Il giudice monocratico in Francia (e Spagna)*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 1288 s.; N. GALANTINI, *Profili della giustizia penale francese*, Giap-

pone di considerare ogni soluzione come «data e contingente»<sup>4</sup>.

Un dato, comunque, è certo: la Costituzione non sembra aver preso posizione sulla struttura organizzativa e funzionale degli organi destinati alla giurisdizione, riservando alla legge ordinaria non solo la facoltà di individuazione degli ambiti riservati alle decisioni collegiali, ma anche il perfezionamento della relativa disciplina<sup>5</sup>. Se da un lato, infatti, non si è mancato di rilevare come l'art. 106 comma 2 Cost. preveda l'esistenza di controversie necessariamente attribuite ai soli giudici collegiali<sup>6</sup> – impedendo di conseguenza che tutte le funzioni giurisdizionali possano

---

pichelli, 1995, p. 75 s.; V. FANCHIOTTI, voce *Processo penale statunitense*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, 2008, p. 808 s.; G. GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Cedam, 1996, p. 25 s.; V. PATANÉ, voce *Processo penale inglese*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 744 s.; T. RAFARACI, voce *Processo penale tedesco*, in *Enc. dir., Annali*, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 831 s.; F. RUGGIERI, *Giudice unico italiano e scabinato tedesco a confronto: una più estesa partecipazione popolare alla giustizia a garanzia della collegialità della decisione giurisdizionale*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale: Atti del Convegno della Associazione Giovani Avvocati di Parma*, Giuffrè, 1998, p. 71 s.

<sup>4</sup>L'espressione è di V. ZAGREBELSKY, *Il giudice monocratico: prospettive di riforma*, cit., p. 334. Cfr., anche, M. DEVOTO, *I pericoli che incombono sul giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 103 s.; C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, cit. p. 323. Per un quadro più generale, si rinvia a A. PIZZORUSSO, *L'organizzazione della giustizia in Italia*, Einaudi, 1982, p. 104 s.

<sup>5</sup>Cfr., sia pure con diverse sfumature, H. BELLUTA, sub *art. 169*, cit., p. 71; G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 58; G. OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 97 s. Secondo, invece, V. DI NICOLA, *Giudice unico e giudice monocratico: ricognizione di alcune problematiche connesse alla ripartizione degli affari penali tra organo a composizione collegiale ed organo a composizione monocratica*, cit., p. 366, la composizione collegiale dell'organo non è stata «espressamente costituzionalizzata» perché ritenuta «presupposta» dal Costituente.

<sup>6</sup>Secondo E. MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, cit., p. 2237, se a livello costituzionale non si fosse ipotizzata l'esistenza di controversie necessariamente attribuite ai giudici collegiali, «non avrebbe avuto alcun senso stabilire il limite di espansione della magistratura onoraria attraverso il richiamo alle funzioni attribuite ai giudici singoli». Né si deve ritenere che la riserva di collegialità possa concernere «situazioni marginali». Secondo M. PISANI, *Il «giudice unico» nel quadro del sistema penale*, cit., p. 1170, l'art. 106 comma 2 Cost. presuppone l'esistenza di controversie necessariamente attribuite a giudici collegiali e, di conseguenza, «l'esistenza degli stessi».

essere assegnate a giudici singoli<sup>7</sup> –, dall'altro si è escluso che il carattere meramente «autorizzatorio»<sup>8</sup> della norma costituzionale sottenda una «sicura enfaticizzazione» – e con essa una sorta di obbligo di adozione sempre e comunque – del principio del giudice collegiale ad opera della Carta fondamentale<sup>9</sup>.

Il legame della garanzia della collegialità con la Costituzione sembra, invero, dipendere da un «generico riconoscimento di rilevanza» della composizione pluripersonale dell'organo giudicante, desumibile *a contrario* dalla previsione di limiti per le attribuzioni al giudice singolo<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Cfr. H. BELLUTA, sub *art. 169*, cit., p. 71; G. VERDE, *Giudice monocratico e collegiale (divagazioni su Costituzione e processo)*, in *Riv. dir. proc.*, 1991, p. 962, il quale desume, dalla formulazione dell'art. 106 comma 2 Cost., l'illegittimità di «un ordinamento che sopprimesse totalmente la competenza riservata ai collegi». Nel trattare delle competenze attribuibili ai giudici onorari, tuttavia, A. PIZZORUSSO, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *L'ordinamento giudiziario*, il Mulino, 1974, p. 59, osserva che la previsione contenuta nell'art. 106 comma 2 Cost. consente di affidare loro tutte le funzioni attribuite a giudici singoli e quindi, teoricamente, «addirittura tutte quelle di merito», giacché «nessuna disposizione costituzionale prescrive la collegialità, né per i giudizi di appello, né tanto meno per quelli di primo grado».

<sup>8</sup> Cfr. L. BRESCIANI, sub *art. 169*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 398, dal quale sono tratte anche le espressioni tra virgolette che seguono. In questa direzione si pongono, tra gli altri, F. BONIFACIO-G. GIACOBBE, sub *art. 106*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Zanichelli, 1986, p. 127 s.; G. OLIVIERI, *Giudice unico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, p. 104.

<sup>9</sup> Secondo M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 1170, nota 5, la regola della collegialità emerge invece, «sia pure in forma indiretta», per quanto concerne la Cassazione, come risulta «correlando l'art. 106, comma 3 – nel suo prevedere la possibilità di nomina, 'per meriti insigni', di (singoli) 'consiglieri di Cassazione' – con l'art. 111, comma 2 e comma 3, dove, ai fini del 'ricorso in cassazione', questo organo è necessariamente profilato in composizione collegiale». A favore del riconoscimento costituzionale della collegialità del giudizio di legittimità della Corte di cassazione si esprime anche P.P. RIVELLO, voce *Giudice unico*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. I, Utet, 2000, p. 321, quando osserva che «semmai, un richiamo a livello costituzionale concernente il principio di collegialità può essere ravvisato nei confronti del giudizio di cassazione, visto l'uso del plurale utilizzato dall'art. 106 comma 3, Cost.». Analoghe considerazioni sono espresse dallo stesso in ID., *Analisi di una riforma: il giudice unico di primo grado nel processo penale; esame delle normative collegate e della "legge Carotti"*, in P.P. RIVELLO-E. VIANELLO, *Il giudice unico nel processo civile e penale*, Utet, 2000, p. 129.

<sup>10</sup> In questi termini, H. BELLUTA, sub *art. 169*, cit., p. 71.

L'interpretazione riduttiva della previsione contenuta nell'art. 106 comma 2 Cost. trova, del resto, conferma anche nelle decisioni della Corte costituzionale<sup>11</sup> intervenute nel corso degli anni a fronte della continua espansione della competenza del giudice monocratico<sup>12</sup>. È stata esclusa, in primo luogo, qualsiasi violazione dell'art. 25 comma 1, Cost., stante l'inidoneità del principio della precostituzione del giudice a essere assunto come parametro di riferimento per orientare la discrezionalità del legislatore nella determinazione dei criteri di distribuzione della competenza. In particolare, al fine di garantire il principio in esame, non assume rilievo «la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione che possa essere rivendicata ovvero riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione»<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> V., tuttavia, Corte cost., 15 dicembre 1986, n. 268, in *Giur. cost.*, 1896, p. 1534, la quale affermò che «il principio di uguaglianza può restare vulnerato [...] dal trattamento differenziato che imputati di reati di notevole gravità verrebbero a subire, rispetto ad altri imputati meno gravi, per la perdita della maggiore garanzia offerta dal giudizio collegiale rispetto a quello del giudice monocratico». In quell'occasione, però, la Corte dichiarò la questione infondata, sul presupposto che il furto aggravato – reato attribuito al giudice monocratico – nella realtà dell'esperienza giuridica, ispirata ai nuovi principi costituzionali, oramai non rientra tra i delitti più gravi.

<sup>12</sup> «L'aumento di competenza del pretore, l'istituzione del giudice monocratico di tribunale e soprattutto l'introduzione nel sistema ordinamentale del giudice di pace sono i passaggi più significativi per consentire di affermare che oggi il giudice unico di primo grado non costituisce di per sé un rovesciamento generale del sistema di amministrazione della giustizia proprio perché ne rappresenta, invece, il logico completamento» (*Parere Comm. giust. Senato*, in *Doc. giust.*, 1998, 3, p. 682).

<sup>13</sup> Corte cost., 16 giugno 1995, n. 257, in *Giur. cost.*, 1995, p. 1874, da cui sono tratte anche le espressioni tra virgolette che seguono. Per l'affermazione secondo cui il principio del giudice naturale è estraneo alla ripartizione della competenza tra giudici poiché rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione dell'opportunità di differenziare in una determinata materia la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale) cfr., in giurisprudenza, Corte cost., 2 aprile 2009, n. 102, *ivi*, 2009, p. 921; Corte cost., 14 maggio 2008, n. 138, *ivi*, 2008, p. 1719; Corte cost., 25 marzo 2005, n. 124, *ivi*, 2005, p. 1073; Corte cost., 25 giugno 1996, n. 218 in *Foro it.*, 1997, I, c. 1020, con nota di R. ROMBOLI, *Competenza territoriale e precostituzione del giudice: una giurisprudenza costituzionale consolidata ... per distrazione (della corte)?*; Corte cost., 12 giugno 1992, n. 269, *ivi*, 1993, I, c. 712 s.; Corte cost., 23 luglio 1991, n. 375, in *Giur. cost.*, 1991, p. 2945; in dottrina R. ROMBOLI, *Precostituzione del giudice e limiti al potere di scelta ad opera della parte di fronte ad una Corte costituzio-*

Analogamente, non è stata ravvisata alcuna lesione del principio di eguaglianza, «non essendo irragionevole la determinazione della competenza dei diversi organi di giurisdizione, operata dal legislatore nell'ambito di valutazioni di natura politica»<sup>14</sup>.

Infine, l'ampliamento della sfera di cognizione del giudice unipersonale non vede coinvolto il principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 comma 1 Cost.), il quale, sempre a giudizio della Corte, «pur potendo riferirsi anche agli organi dell'amministrazione della giustizia», deve essere considerato «del tutto estraneo» all'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso e quindi «ai criteri di ripartizione delle competenze tra organi giudiziari»<sup>15</sup>.

Sotto il profilo della compatibilità con la Carta fondamentale, dunque, il legislatore ordinario non subirebbe vincoli costituzionali di sorta, avendo solo l'obbligo di modellare le strutture dell'organizzazione giudiziaria in conformità ai principi generali sull'assetto costituzionale della magistratura e ai valori quali *in primis* quelli del giudice naturale preconstituito per legge e dell'obbligatorietà del sindacato della Cassazione, espressamente enunciati in Costituzione<sup>16</sup>.

---

*nale incredibilmente distratta*, in *Foro it.*, I, 1993, c. 2992 s. *Contra* cfr. Corte cost., 8 febbraio 2006, n. 41, *ivi*, 2006, p. 565. V., più in generale, M. ALFIERI, voce *Giudice naturale*, in *Dig. disc. pen.*, vol. V, Utet, 1991, p. 442 s.; M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, II, Giuffrè, 1982, p. 33 s.; G. FOSCHINI, *Giudice naturale e costituzione del giudice*, in *Foro it.*, 1964, c. 17 s.; S. MUSSO, voce *Giudice*, in *Enc. dir.*, vol. XVIII, Giuffrè, 1990, p. 931 s.; V. VITALE, voce *Giudice-III) giudice penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XV, 1989, p. 6 s.

<sup>14</sup> Corte cost., 16 giugno 1995, n. 257, cit., p. 1874, da cui sono tratte le espressioni tra virgolette che seguono. V., più recentemente, Corte cost., 3 marzo 2016, n. 44, in *Giur. cost.*, 2016, p. 513; Corte cost., 1° aprile 2014, n. 66, in *Cass. pen.*, 2014, p. 2456; Corte cost., 21 ottobre 2013, n. 243, in *Cass. pen.*, 2014, p. 95; Corte cost., 11 marzo 2011, n. 84, in *Giur. cost.*, 2011, p. 1273; Corte cost., 8 luglio 2010, n. 250, *ivi*, 2010, p. 3030; Corte cost., 5 marzo 2009, n. 64, *ivi*, 2009, p. 584.

<sup>15</sup> Cfr., in dottrina, M. PISANI, *Il «giudice unico» nel quadro del sistema penale*, cit., p. 1170.

<sup>16</sup> V., in tal senso, Corte cost., 24 marzo 1994, n. 98, cit.

### 1.1. Segue: *la collegialità come garanzia dell'imparzialità del giudice.*

Verificata l'assenza in Costituzione di un esplicito riferimento alla composizione pluripersonale del giudice, tuttavia, se si indaga sul senso della collegialità come garanzia, si scopre come il Costituente abbia considerato la stessa un valore rilevante e inquadrabile nel sistema delle garanzie cui il legislatore ordinario deve attenersi per disciplinare la composizione dell'organo giudiziario. Ciò sia in conformità ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione stessa, sia per ragioni di maggiore affidabilità della decisione assunta dal collegio<sup>17</sup>.

Del resto, se la collegialità non costituisse una garanzia anche per il legislatore, sarebbe piuttosto difficile spiegare come, sia pure in chiave di semplificazione efficientista, la stessa sia stata mantenuta già in grado d'appello, per non dire delle deliberazioni della Corte di cassazione e, su un diverso piano, delle decisioni del tribunale del riesame<sup>18</sup>. Senza dimenticare che, non solo come «portato della tradizione», ma anche come «dato di esperienza», la collegialità, in materia penale, è «sentita e vissuta, anche nei giudizi di primo grado, come una garanzia preziosa»<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Cfr., già, G. CONSO-F. PARDI, *Esigenze organizzative per una giustizia più celere*, in *Giur. it.*, 1967, V, p. 174 s. e V. DI NICOLA, *Giudice unico e giudice monocratico: ricognizione di alcune problematiche connesse alla ripartizione degli affari penali tra organo a composizione collegiale ed organo a composizione monocratica*, cit., p. 366; E. MARZADURI, *Premessa al commento al d.lgs. n. 51/98*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 371.

<sup>18</sup> In questi stessi termini M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 1176. V., anche, G. SPANGHER, *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, cit., p. 108 per il quale la collegialità «costituisce un elemento che assicura una garanzia anche rispetto al sistema della composizione dei collegi, cioè al cosiddetto diritto tabellare». L'attribuzione all'organo collegiale delle impugnazioni sulle misure cautelari personali e reali è il risultato delle interpolazioni operate dal d.lgs. n. 51 del 1998 sulle disposizioni del codice di procedura penale: vengono in rilievo gli artt. 309 comma 7, 332-bis comma 1-bis e 324 comma 5 c.p.p., nei quali si afferma che sulle richieste di riesame e sull'appello delle misure cautelari personali o contro i provvedimenti di sequestro il tribunale giudica in composizione collegiale.

<sup>19</sup> Così M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 1176. Sulla stessa linea, C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, cit., p. 327, il quale include tra i fattori che possono contribuire a dare preferenza al collegio anche «l'opinione popolare, che ispirandosi al detto proverbiale “vedono più quattro occhi che due” ha sempre manifesta-

Ovviamente si deve trattare di una collegialità autentica, che vede il contributo fattivo di tutti i giudici che compongono il collegio e il rispetto del principio democratico di maggioranza: la garanzia della collegialità, infatti, si dissolve in «mera parvenza»<sup>20</sup> o si tramuta in un «monologo»<sup>21</sup> quando «la testa pensante, che è poi quella che stila la motivazione, è invece soltanto una, magari in dissenso della maggioranza»<sup>22</sup>.

Se le argomentazioni addotte<sup>23</sup> a sostegno della struttura giudicante unipersonale si pongono tutte sul piano dell'efficienza e della celerità processuale<sup>24</sup>, quelle alla base della collegialità si sostanziano, da un la-

---

to maggiore fiducia nella giustizia resa da organi giudiziari composti da più persone, mentre considera il giudice unico più esposto alla parzialità e all'errore». Definisce la collegialità un «bene prezioso», M. NOBILI, *La nuova procedura penale*, Clueb, 1989, p. 185.

<sup>20</sup> Così F. CÒ, *In difesa del giudice monocratico*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 38.

<sup>21</sup> S. BRUSATI, *Il valore della collegialità e i suoi costi*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 50 e 51.

<sup>22</sup> Così F. CÒ, *In difesa del giudice monocratico*, cit., p. 38.

<sup>23</sup> V. CARBONE, *Giudice monocratico e giudice collegiale*, in *Riv. dir. proc.*, 1996, pp. 561 e 562, riassume così gli argomenti adottati rispettivamente a favore della composizione collegiale e a favore della monocraticità: «i primi raccolti sotto i vessilli della ponderazione, dell'equilibrio, delle certezze e, perché no, dell'affidabile uniformità, della riduzione di rischi ed errori, della garanzia di anonimato per il giudice coperto dal rischio di sovraesposizione (rancori, inimicizie e vendette), ma con il beneficio della funzione didattica-competitiva della camera di consiglio. Gli altri sventolano le bandiere dell'impegno, della responsabilità, della professionalità, della specializzazione, dell'immediatezza del dialogo non rituale con le parti».

<sup>24</sup> È stato osservato come il sistema del giudice monocratico garantisca meglio la compiuta responsabilizzazione del giudice nella conduzione del processo e nella decisione, oltre che una maggiore efficienza della funzione giudiziaria. Per un verso, infatti, l'esatta individuazione della responsabilità della sentenza e in genere di tutti gli atti del processo, porta il giudice ad affrontare con più cura e professionalità il proprio ruolo. Per altro verso, la monocraticità permette di pensare a forme processuali più snelle e improntate ad una maggiore rapidità di conclusione del processo. A tale proposito, S. CHIARONI, *Giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma del processo civile. (Ancora contro il formalismo delle garanzie)*, in *Giur. it.*, 1992, p. 10 s. elenca i principali argomenti a favore del giudice monocratico in questi termini: «maggiore facilità di instaurazione di un dialogo non rituale con le parti, umanizzando così l'ammi-



to, in quella che è stata definita la «garanzia di ponderazione della deliberazione»<sup>25</sup> e, dall'altro, nel ruolo che la collegialità ricopre per assicurare il rispetto del principio di imparzialità del giudice tutelato dell'art. 111 comma 2 Cost<sup>26</sup>.

Sotto il primo profilo, il collegio è il luogo naturale del dibattito, del confronto e della mediazione tra posizioni diverse che nascono dal differente grado di conoscenza della singola controversia e da diversi atteggiamenti in ordine alla prova dei fatti di causa<sup>27</sup>. Del resto, «ciascuno di noi non riesce ad afferrare che una parte della realtà: il collegio rimedia a questa deficienza aumentando la propria visuale e così sostituendo la visione plurioculare a quella di un occhio solo»<sup>28</sup>.

Il procedimento affidato alla cognizione del giudice collegiale conosce infatti un accertamento più pregnante dal momento che ben può giovare dei diversi e, potenzialmente molteplici, contributi che ciascun membro del collegio apporta nella fase di formazione e valutazione delle prove<sup>29</sup>.

---

nistrazione della giustizia, migliore efficienza e rapidità di decisione, più facile acquisizione dei vantaggi della professionalità che si va sempre più specializzando, più pronta capacità di adattare le prassi interpretative alle esigenze di società in rapida evoluzione come quelle contemporanee, diretta assunzione etica di responsabilità idonea a favorire l'impegno». Cfr., anche, F. CÒ, *In difesa del giudice monocratico*, cit., p. 38; F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 107, secondo il quale l'organo giudicante sarebbe «costretto al massimo impegno ... senza possibilità di alibi»; M. DEVOTO, *I pericoli che incombono sul giudice unico*, cit., p. 104; L. DE ANGELIS, *Monocraticità e professionalità del giudice*, in *Foro it.*, 1987, VI, p. 364 s.; C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, cit., p. 328; G. PIZIALI, *Pluralità di riti e giudice unico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 966 s.; V. ZAGREBELSKY, *Il Giudice monocratico: prospettive di riforma*, cit., p. 333.

<sup>25</sup> L'espressione è di M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 1176.

<sup>26</sup> Cfr. E. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in E. AMODIO-N. GALANTINI (a cura di), *Giudice unico e garanzie difensive. La procedura penale riformata*, Giuffrè, 2000, p. 15. Già M. PAGANO, *Considerazioni sul processo criminale*, cit., p. 181, osservava che il giudice unico è considerato molto più esposto all'errore e alla parzialità rispetto al collegio il quale offre, viceversa, maggiori garanzie di equanimità nella valutazione dei fatti. Cfr., anche, F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, IV, Edizioni dell'Ateneo, 1949, p. 38.

<sup>27</sup> Cfr. V. ZAGREBELSKY, *Il Giudice monocratico: prospettive di riforma*, cit., p. 333.

<sup>28</sup> Il brano tra virgolette è tratto da C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, cit., p. 327.

<sup>29</sup> Cfr. G. UBERTIS, *Neutralità metodologica del giudice e principio di acquisizione*

È il risultato racchiuso nella decisione, in ultima analisi, a essere più attendibile<sup>30</sup> perché frutto di quel «contraddittorio decisionale», che si sostanzia «nell'apporto dialettico di più magistrati nella valutazione dei risultati di prova e nell'applicazione di norme giuridiche»<sup>31</sup>.

La maggiore attenzione che il collegio – rispetto al giudice monocratico – è capace di riservare alla fase di formazione e valutazione della prova trova, del resto, riscontro anche all'interno del codice di rito. Si pensi, per esempio, a quanto disposto dagli artt. 506 e 507 c.p.p. in tema di poteri d'iniziativa probatoria d'ufficio. Com'è noto, con tali disposizioni si riconosce al giudice il potere di stimolare la formazione della prova, di indirizzare l'andamento dell'esame testimoniale affinché ogni aspetto rilevante sia analizzato e possa essere utilizzato proficuamente in sede valutativa.

Ebbene, se l'utilità derivante dall'intervento del giudice in questa delicata fase del processo, non incrementasse, almeno potenzialmente, in

---

*processuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, pp. 17 e 18. In una prospettiva più ampia che tiene conto anche della giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo, v. ID., *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Utet, 2004, p. 108 s. e, volendo, S. LONATI, *Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico. (Studio sul contraddittorio nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nel sistema processuale penale italiano)*, Giappichelli, 2008, p. 57 s.

<sup>30</sup>Per l'osservazione secondo la quale «dove siano tre i giudicanti è minore il rischio della stravaganza» v. F. CORDERO, *Codice di procedura penale*, Utet, 1990, p. 11.

<sup>31</sup>Così A. GIARDA, *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in AA.VV., *La riforma del giudice unico*, Ipsoa, 1999, p. 77. Cfr., anche, G. LEONE, *Giurisprudenza costituzionale e processo penale*, in AA.VV., *I nuovi binari del processo penale tra giurisprudenza costituzionale e riforme*, Giuffrè, 1996, p. 140 s. il quale «nella sempre viva incertezza tra monocraticità e collegialità del giudice di prima istanza, dopo aver accettato la prima soluzione, *re melius perpensa* propende per la seconda, costituendo la collegialità l'anima della giurisdizione, in cui continua il tormento della scelta tra varie ipotesi di ricostruzione della verità». Già F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, cit., p. 58, descriveva l'attività che i giudici svolgono in camera di consiglio ai fini della deliberazione della sentenza in questo modo: «un lavoro che quando il giudice è solo, deve per forza fare da solo; ma dovendosi fare da più giudici nello stesso tempo e luogo perché non deve essere fatto da ciascuno ad alta voce? Il beneficio è, così, di far rivivere, ancora una volta, nella diversità delle persone il processo dialettico; difatti la discussione tra i giudici prolunga la discussione avvenuta tra le parti al dibattimento».

ragione del maggior numero di giudici, sarebbe pressoché superfluo l'esplicito, nonché ripetuto, riconoscimento, *ex lege*, a ciascun componente dell'organo collegiale, della possibilità di richiedere al presidente di attivarsi nel compimento di quelle attività che gli articoli in esame consentono allo stesso di effettuare.

Analogamente non può essere interpretato in altro modo, se non in quello di evitare il rischio di "lasciarsi sfuggire" i benefici insiti nella deliberazione collegiale, l'art. 527 comma 2 c.p.p. quando impone a tutti i giudici che hanno partecipato alla formazione della prova di enunciare «le ragioni della loro opinione» e di votare «su ciascuna opinione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre»<sup>32</sup>.

Passando al secondo e forse più rilevante profilo, la collegialità è espressione e garanzia di una maggiore imparzialità del giudice e come tale riconducibile nell'alveo di tutela dell'art. 111 comma 2 Cost.<sup>33</sup>.

La dialettica, «anima»<sup>34</sup> di ogni deliberazione collegiale, è infatti il metodo più efficace per giungere ad una soluzione il più possibile depurata da tutte quelle impressioni individuali che spesso derivano da

---

<sup>32</sup> Ci si riferisce a quella che M. PISANI, *Il «giudice unico»*, cit., p. 1176 definisce «collegialità rafforzata». Già F. CARNELLUTTI, *Lezioni sul processo penale*, cit., p. 59, descrivendo l'attività all'interno del collegio, sottolineava come la decisione unanime condivisa da tutti i componenti potesse rappresentare «l'*optimum* tra le soluzioni del problema della deliberazione collegiale. Si può aggiungere che in tal caso veramente la deliberazione collegiale garantisce la giustizia della deliberazione singolare, infatti è principio indiscutibile che le divergenze tra le opinioni di diversi uomini intorno al medesimo oggetto non si spiegano se non con l'errore di alcuni tra essi; (...) non è escluso naturalmente che tutti possano errare; ma (...) un errore di tutti è senza dubbio assai meno probabile che l'errore di uno solo».

<sup>33</sup> V., a tale proposito, le osservazioni di M. NOBILI, *Intervento alla tavola rotonda*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale. Atti del Convegno (Como, 24-26 settembre 1999)*, Giuffrè, 2001, p. 231 in merito alla riforma sul giudice unico: «le organizzazioni giuridiche che puntano piuttosto sul primato del giudice, sulla qualità del suo "fare il diritto", conoscono contestualmente l'apogeo della collegialità. La giuria – non vi sarebbe nemmeno bisogno di rammentarlo – è l'esaltazione, garanzia, addirittura e per l'appunto simbolo storico della collegialità, perno del tutto (...), noi stiamo invece per svilire la collegialità, come lusso obsoleto, d'altri tempi (...). Né si neghi, via – come in parte è accaduto – che proprio la collegialità è supporto e fondamento d'imparzialità e qualità: "garanzia istituzionale del dubbio"».

<sup>34</sup> Così G. LEONE, *La collegialità*, cit., p. 202.

preconcetti, da equivoci, da impostazioni ideologiche e da esperienze esclusivamente personali<sup>35</sup>.

Inoltre, il collegio, meglio del giudice singolo, garantisce l'indipendenza di giudizio da pressioni e minacce esterne che sono vanificate dalla minore personalizzazione che caratterizza la decisione collegiale<sup>36</sup>.

Bisognerebbe, a tale proposito, indugiare non poco sui fondamentali apporti che l'ermeneutica filosofica contemporanea e la psicologia cognitiva hanno fornito alla dottrina dell'interpretazione giuridica. Il tema è complesso e necessiterebbe di competenze che non si posseggono. Affrontando il rischio di un'inevitabile, quanto inadeguata, semplificazione, ci si limita qui a proporre alcuni brevi spunti per dimostrare quanto le tecniche del ragionamento giuridico, per loro stessa natura, diffidano dalle operazioni solitarie di una mente individuale e garantiscano l'impersonalità della decisione e l'obiettività del giudizio.

---

<sup>35</sup>In termini simili, C. MASSA, *Sul problema del giudice unico o collegiale*, cit., p. 327, osserva come la decisione del giudice collegiale costituisca «il risultato di una discussione che vale a delucidare i vari aspetti della controversia, a correggere le impressioni individuali, derivanti spesso da preconcetti, da equivoci e da considerazioni unilaterali sulle questioni, a controllare vicendevolmente le idee dei singoli, mettendo in luce le cognizioni e le opinioni di tutti»; V. ZAGREBELSKY, *Il Giudice monocratico: prospettive di riforma*, cit., p. 333, attribuisce al collegio «la caratteristica di favorire il dibattito, il confronto e la mediazione tra posizioni diverse». A tale proposito, l'A. osserva che «mentre è certo positivo che vengano immesse nel circuito decisionale, che condurrà alla sentenza definitiva, diverse culture ed impostazioni, in modo che tutte concorrano a determinare la conclusione della controversia, è invece negativa la facilità con la quale posizioni individuali possono tradursi in sentenze. Si assiste a decisioni difformi e contraddittorie che sconcertano e impediscono ogni ragionevole prevedibilità sul tenore della sentenza. Il collegio è il luogo naturale della mediazione tra posizioni diverse. Posta la libertà di ciascun componente, il risultato del confronto rispecchia la composizione maggiormente rappresentativa degli orientamenti presenti nella magistratura». Già F.M. PAGANO, *Considerazioni di Francesco Pagano sul processo criminale* (1787), Ipsoa, 1997, p. 119, osservava che «niuna cosa più l'arbitrio di un giudice raffrena, che il collegio di molti. E tanto è minore del particolare, quanto coloro che giudicano, sono più (...) Il collegio adunque e la libera facoltà di ricusare qualsiasi giudice sono il sostegno della libertà civile».

<sup>36</sup>In questo senso il collegio rappresenta certamente una «protezione della libertà dei singoli magistrati» (V. ZAGREBELSKY, *Il Giudice monocratico: prospettive di riforma*, cit., p. 335). Riconosce tale profilo anche V. DENTI, *Giudice unico e giudice monocratico nella riforma del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1978, p. 623.

In generale, l'ermeneutica insegna che l'interpretazione giuridica riposa su un vero e proprio processo di comprensione la cui complessità ha suggerito di delinearne un modello caratterizzato da tre momenti fondamentali: 1) la precomprensione; b) la logica di domanda e risposta, *alias* circolo ermeneutico; c) i criteri di controllo<sup>37</sup>.

In particolare, si ritiene che la dinamica della precomprensione chiarisca bene che cosa avviene quando i giudici affrontano i casi e delineano le soluzioni giuridiche, ricostruendo i fatti e interpretando le disposizioni normative. In altri termini, la nozione di precomprensione è utile per capire il reale funzionamento della prassi giudiziale<sup>38</sup>.

Con il termine «precomprensione»<sup>39</sup> si indica la formulazione di un

<sup>37</sup> Secondo le opere di H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, Bompiani, 1995, e di M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, trad. it. di P. CHIODI, Utet, 1969. Per una prospettiva di sintesi, F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, il Mulino, 2003, p. 218 s.

<sup>38</sup> In questi termini, D. CANALE, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, in "Ars Interpretandi", 11, 2006, p. 331, che chiarisce come il termine "precomprensione" venga comunemente utilizzato «per porre in evidenza il reale funzionamento della prassi giudiziale, la quale si configura innanzitutto come una forma di mediazione tra interessi, prima ancora che come strumento per implementare le direttive del legislatore».

<sup>39</sup> Sul concetto di «precomprensione» si rinvia, senza pretesa di completezza, sia alle opere di H.G. GADAMER, *Verità e metodo*, cit., p. 344 e di M. HEIDEGGER, *Essere e tempo*, cit., che ai contributi di D. CANALE, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, cit., p. 330 s.; J. ESSER, *Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice*, trad. it. di S. PATTI-G. ZACCARIA, Edizioni scientifiche italiane, 1983; J. HABERMAS, *Su «Verità e metodo» di Gadamer*, in AA.VV., *Ermeneutica e critica dell'ideologia*, Queriniana, 1970; J. HRUSCHKA, *La comprensione dei testi giuridici*, trad. it. di R. DE GIORGI, Edizioni scientifiche italiane, 1983; L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica giuridica*, Giuffrè, 1996, p. 1-23; J. WRUBLEWSKI, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*, in P. COMADUCCI-R. GUASTINI (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, Giappichelli, 1987, pp. 277-308; F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Laterza, 1999, p. 186 s.; G. ZACCARIA, *Ermeneutica e giurisprudenza. I fondamenti filosofici nella teoria di Hans Georg Gadamer*, Giuffrè, 1984; ID., *Ermeneutica e giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser*, Giuffrè, 1984; ID., *Precomprensione, principi e diritti nel pensiero di Josef Esser. Un confronto con Ronald Dworkin*, in *Ragion pratica*, n. 6, 1998, n. 11, p. 137-152; ID., *Precomprensione e controlli di razionalità nella prassi del giudice*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, pp. 313-321.

“giudizio anticipato”<sup>40</sup>, di una ipotesi iniziale di partenza<sup>41</sup> che chiunque si accosti ad una controversia al fine di rinvenirne la soluzione inevitabilmente elabora sulla base dei propri pregiudizi. Così anche il giudice, dovendo ricostruire un passato a lui ignoto, procede formulando una prima ipotesi della soluzione giuridica del caso sottoposto alla sua attenzione. Questa ipotesi di partenza è alimentata da tutti i pregiudizi derivanti dall'appartenenza del giudice a un determinato contesto storico<sup>42</sup>: in questo senso giocano un ruolo le vedute personali dell'interprete, le sue emozioni<sup>43</sup>, la sua concezione politico-ideologica<sup>44</sup>, la preoccupazione per le conseguenze che la decisione può provocare sulla realtà esterna o sullo stesso reo, le aspettative dell'ambiente o di alcuni gruppi sociali, l'andamento contingente dei rapporti tra i diversi soggetti istitu-

---

<sup>40</sup> «L'aspettativa di senso ha il carattere di una ipotesi, che può essere confermata se l'interpretazione ha successo»: K. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, Springer-Verlag, 1983, 5 ed., p. 198.

<sup>41</sup> Secondo D. CANALE, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, cit., p. 333, se intesa in senso stretto, con specifico riferimento cioè all'interpretazione giudiziale, la precomprensione può essere definita come «un'ipotesi relativa alla soluzione della controversia».

<sup>42</sup> Sempre secondo D. CANALE, *La precomprensione dell'interprete è arbitraria?*, cit., p. 341 «la precomprensione individua le condizioni di possibilità della comprensione», condizioni tuttavia a loro volta storicamente condizionate, poiché «situate nel mondo e quindi non riconducibili ad un insieme di categorie a priori. Esse non si lasciano definire una volta per tutte, ma si determinano ogni volta di nuovo lungo il percorso interpretativo che da esse prende il via».

<sup>43</sup> Cfr. G. BELELLI-R. DI SCHIENA (a cura di), *Decisioni ed emozioni*, il Mulino, 2012, p. 45; P. FORGAS, *On feeling good and being rude: Affective influences on language use and request formulations*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 76, 1999, p. 928-939; J.S. LERNER-G. LOEWENSTEIN, *The role of affect in decision making*, in R.J. DAVIDSON-H.H. GOLDSMITH-K.R. SCHERER (a cura di), *Handbook of Affective Science*, Oxford, 2003, p. 619-642; S. LINTON-L.Z. TIEDENS, *Judgment under emotional certainty and uncertainty: The effects of specific emotions on information processing*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 2001, pp. 973-988.

<sup>44</sup> Per l'influenza che possono avere i c.d. *racial biases* sul ragionamento dei giudici, v. C. GUTHRIE-S. JOHNSON-J.J. RACHLINSKI-A.J. WISTRICH, *Does Unconscious Racial Bias Affect Trial Judges?*, 2009, Cornell Law Faculty Publications, p. 786 s.; M.F. KAPLAN-L.E. MILLER, *Reducing the effects of juror bias*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 1978, 36, p. 1443 s.

zionali<sup>45</sup>. Tra questi pregiudizi, inoltre, gli studi di psicologia cognitiva annoverano, in particolare, quello negativo indicato con il termine «*confirmation bias*»<sup>46</sup>, ossia la tendenza delle persone a privilegiare le informazioni che confermano ed avvalorano i loro preconcetti o le loro ipotesi iniziali, piuttosto che riscontrare delle evidenze contrarie<sup>47</sup>.

Non solo, quindi, il giudice nel momento in cui elabora l'ipotesi iniziale di partenza è condizionato dai pregiudizi derivanti dall'essere parte di una certa tradizione, ma tende altresì a elaborare e valutare le prove alla luce di quelle che sono le sue convinzioni iniziali e i suoi preconcetti; a cercare conferme a quelle che sono le proprie tesi originarie, piuttosto che rinvenire l'esistenza di possibili evidenze contrarie.

Dall'insieme di queste considerazioni emerge, ancora più chiaramente, il ruolo svolto dal collegio a tutela della imparzialità. Innanzitutto, la controversia affidata ad una pluralità di soggetti conosce molteplici ipotesi iniziali di partenza non necessariamente identiche tra loro che pos-

---

<sup>45</sup> Alcuni di questi esempi sono tratti da G. FIANDACA, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 356. Cfr., in una prospettiva diversa, B. ENGLISH-T. MUSSWEILER, *Sentencing under uncertainty: Anchoring effects in the courtroom*, in *Journal of Applied Social Psychology*, 2001, 31, p. 1535 s.

<sup>46</sup> Sul punto, per tutti, si rinvia a D. KAHNEMAN, *Thinking Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, 2011; L. ROSS-C. A. ANDERSON, *Shortcoming in the attribution process: On the origins and maintenance of erroneous social assessments*, in D. KAHNEMAN-P. SLOVIC-A. TVERSKY, *Judgment under uncertainty: Heuristics and biases*, Cambridge, 1982, p. 149 s. Cfr., anche, C. BONA-R. RUMIATI, *Psicologia cognitiva per il diritto*, il Mulino, 2013, p. 157 s.

<sup>47</sup> Volendo offrire una definizione, il c.d. *confirmation bias* è un pregiudizio cognitivo in base al quale una persona è propensa a sottolineare, notare e cercare informazioni che confermino le proprie convinzioni, credenze, ignorando invece qualsiasi cosa che le contraddica. Più specificamente, con il termine *confirmation bias*, letteralmente "il pregiudizio della conferma", si indica una tendenza delle persone a privilegiare le informazioni che confermano ed avvalorano i loro preconcetti o ipotesi, indipendentemente dal fatto che l'informazione sia vera. Di conseguenza, le persone raccolgono prove e richiamano alla memoria informazioni in modo selettivo, e le interpretano in modo distorto (c.d. *biased way*). Cfr., sul punto, oltre agli autori citati nella nota precedente, D. KAHNEMAN-A. TVERSKY, *Subjective probability: A judgment of representativeness*, in *Cognitive Psychology*, 2000, 3, p. 430 s.; ID, *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, 1974, p. 1124 s. In merito alla distinzione tra *explicit* e *implicit biases*, v. C. JOLLS-C.R. SUNSTEIN, *The Law of Implicit Bias*, in *Cornell Law Review*, 2006, p. 969 s.

sono così beneficiare delle dovute “correzioni di rotta” apportate dal raffronto reciproco delle une con le altre. La dialettica che si instaura all’interno del collegio aiuta, inoltre, i singoli componenti ad esplicitare e dunque arginare gli inevitabili pregiudizi-condizionamenti che guidano ciascun magistrato nel momento in cui procede alla soluzione del caso e di mediare tra loro le diverse posizioni valoriali ed impostazioni ideologico-culturali. Il confronto interno al collegio permette, infine, di scongiurare quegli atteggiamenti psicologici del giudice volti a cercare conferme delle proprie tesi ignorando le possibili alternative.

Simili considerazioni suggeriscono di ripensare all’imparzialità del giudice in termini diversi: non come una qualifica intrinseca e connotata nella posizione di terzo del giudice, bensì come «risultante psicologica»<sup>48</sup> di un «confronto dialettico» tra «diverse impostazioni e pluralità di alternative» che «fomentando, esasperando e drammatizzando il dubbio» creano nel giudice una «apertura di verità».

Posta in questi termini, è chiaro che la scelta a favore del giudice monocratico, operata in nome di ragioni di ritenuta efficienza e per far fronte ad una situazione deficitaria sotto il profilo organizzativo, compromette inevitabilmente uno dei valori collegati alla persona del giudice: la garanzia dell’imparzialità, appunto, tutelata dall’art. 111 comma 2 Cost.

## 2. *L’istituzione del giudice unico di primo grado: il modello introdotto dalla legge-delega 16 luglio 1997 n. 254 ed attuato dal d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.*

Il vasto ed eterogeneo *iter* normativo che, dalla legge delega 16 luglio 1997 n. 254, passando attraverso il d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, si chiude con la legge 16 dicembre 1999 n. 479, rivela una «duplice anima»<sup>49</sup> specchio di differenti ed anzi contrapposti motivi ispiratori se-

---

<sup>48</sup>G. DE LUCA, *Intervento*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 9 da cui sono tratte anche le parole tra virgolette che seguono.

<sup>49</sup>E. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, in E. AMODIO-N. GALANTINI (a cura di), *Giudice unico e garanzie difensive*, Giuffrè, 2000, p. 3.



guiti dal legislatore nel disegnare la riforma del “giudice unico”. Da un lato, è innegabile una sottostante *ratio* di semplificazione e speditezza del sistema apparentemente volta a soddisfare anzitutto le istanze della magistratura associata, desiderosa di dimostrare al Paese di poter garantire adeguati livelli di efficienza. Dall'altro, a tale *ratio* si accompagna e con essa coabita una non meno evidente esigenza di garanzia a compensazione della minor tutela dell'imputato, derivante dalla adozione di un modello processuale celere e semplificato. Esigenza a cui si risponde con l'introduzione di soluzioni che irrobustiscono il diritto di difesa seguendo i suggerimenti espressi, al di fuori del Parlamento, soprattutto dalla avvocatura associata.

Nella successione delle tappe che hanno scandito l'*iter* legislativo culminato nella creazione del tribunale in composizione monocratica, la legge-delega 16 luglio 1997 n. 254<sup>50</sup> costituisce un momento evolutivo centrale. Con tale atto normativo si è provveduto, da un lato, alla ristrutturazione degli uffici di primo grado sul modello del giudice unico (art. 1 comma 1 lett. *a*), alla soppressione del pretore con relativo trasferimento delle competenze di quest'ultimo al tribunale (art. 1 comma 1 lett. *b*) e, dall'altro, alla creazione di un tribunale monocratico (art. 1 comma 1 lett. *d*), all'impiego in tale contesto delle «norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore» (art. 1 comma 1 lett. *e*), a prevedere l'assenza di collegamento tra l'attribuzione degli affari all'organo monocratico o collegiale e i profili attenenti alla capacità del giudice ovvero al numero dei giudici necessari per costi-

---

<sup>50</sup> Legge 16 luglio 1997 n. 254, in *Gazz. uff.*, 5 agosto 1997, n. 181. In realtà, l'idea di istituire il giudice unico di primo grado affonda le sue radici in un passato più lontano. Come annota G.M. FLICK, *Il giudice unico nel quadro della politica per la giustizia*, in *Doc. giust.*, 1998, 1-2, p. 2, l'istituzione del giudice unico di primo grado trova le sue radici in un dibattito risalente agli anni settanta, quando il Consiglio Superiore della Magistratura, nelle relazioni al Parlamento sullo stato della giustizia, si espresse chiaramente per la monocraticità del giudice e l'eliminazione della duplicità tra pretura e tribunale. In argomento, cfr. A. PROTO PISANI, *Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate di pretura*, in *Foro it.*, 1998, V, c. 219 s.; nonché A. FERRARO, *Sulla configurabilità di una competenza territoriale delle sezioni distaccate delle preture circondariali*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 129 s.; R. VANNI, *Morte (e trasfigurazione) delle preture mandamentali*, *ivi*, 1992, p. 1234 s. V. anche la ricostruzione effettuata da G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, *cit.*, p. 35 s.

tuire l'organo giudicante (art. 1 comma 1 lett. f).

Ancora, attraverso un «*maquillage*»<sup>51</sup> puramente formale è stata prevista la soppressione delle sezioni distaccate presso le preture circondariali e l'istituzione di analoghe sezioni distaccate di tribunale per la trattazione di procedimenti in cui questo organo giudichi in composizione monocratica (art. 1 comma 1 lett. i), nonché la soppressione dell'ufficio della procura della Repubblica circondariale ed il trasferimento delle sue funzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale (art. 1 comma 1 lett. m).

L'attuazione di queste direttive ha determinato una sorta di «rivoluzione del sistema»<sup>52</sup>, in relazione sia alla struttura dell'ufficio giudiziario, sia alla composizione dell'organo giudicante, provocando cambiamenti significativi a livello non solo ordinamentale, ma anche processuale<sup>53</sup>.

<sup>51</sup> L'espressione tra virgolette è utilizzata da M. BARGIS, *Il giudice unico di primo grado e la progressiva "messa a punto" del processo penale*, in M. CHIAVARIO-E. LUPO, *Commento alla normativa delegata sul giudice unico*, Utet, 2001, p. 27 e da G. DI CHIARA, *Giudice unico e processo penale: le linee della riforma*, in *Giur. merito*, 1999, p. 1141.

<sup>52</sup> Così G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 37. Cfr., anche, E. APRILE, *Giudice unico e processo penale, commento alla legge "Carotti" 16 dicembre 1999, n. 479*, Giuffrè, 2000, p. 312; D. CARCANO, *Ordinamento giudiziario: organizzazione degli uffici, distribuzione degli affari, questioni tabellari*, in *Doc. giust.*, 1998, p. 362. Analogamente, C. RIVIEZZO, *Nuove disposizioni in tema di giudice unico di primo grado*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 821, il quale osserva che «sin dall'epoca in cui le Commissioni parlamentari esaminarono lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in attuazione della legge delega 16 luglio 1997, n. 254, era chiaro a tutti che intanto la ristrutturazione degli uffici giudiziari avrebbe potuto apportare un miglioramento alle condizioni della giustizia nel nostro Paese». Sulla stessa linea si pone P.P. RIVELLO, voce *Giudice unico*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. I, Utet, 2000, p. 312, il quale osserva che l'istituzione del giudice unico ha costituito «il più rilevante progetto di trasformazione delle strutture giudiziarie del nostro Paese operato negli ultimi anni».

<sup>53</sup> In generale, sulla riforma che ha introdotto nel nostro sistema il giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 151 e legge 22 luglio 1999, n. 234), v., tra i tanti, G. AMATO, *Commento agli art. 169-170 d.lgs. n. 51/1998*, in C. RIVIEZZO (a cura di), *Giudice unico di primo grado*, Giuffrè, 1998, p. 178; E. AMODIO, *Una riforma corporativa che archivia le garanzie processuali?*, in *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 77 s.; ID., *Verso il giudice unico tra brividi e grandi incertezze*, in *Quaderni della Ca-*

mera Penale di Milano, Vol. 1: *Giudice unico e sistema penale*, Cuem, 1999, 227 s.; A. AVANZINI, *Un nuovo vizio concernente il giudice: il difetto di attribuzione*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, Giuffrè, 1998, p. 57 s.; G. M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. II, Giuffrè, 2011, p. 183 s.; A. BUCCI-G. ARIOLI, *Manuale pratico del giudice unico nel processo penale*, Cedam, 2000; R. CAPONI-F.A. GENOVESE-A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *La riforma del giudice unico*, Ipsoa, 1999; C. CASTELLI, *La politica degli organici e le prospettive delineate con il giudice unico*, in *Doc. giust.*, 1998, 3, p. 301 s.; G. CONSO, *La riforma del giudice unico ad una "impasse" decisiva*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, p. 1193; G. DI CHIARA, *Giudice unico e processo penale: le linee-guida della riforma*, in *Giur. merito*, 1999, p. 1135; E. FASSONE, *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*, *ivi*, 1996, (8-9), p. 1659 s., P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, in *Crit. dir.*, 1998, p. 21 s.; G. FIDELBO, *Il giudice unico tra la legge delega e gli orientamenti del legislatore delegato*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, Giuffrè, 1998, p. 13 s.; G. M. FLICK, *Il giudice unico nel quadro della politica per la giustizia*, in *Doc. giust.*, 1998, 1-2, p. 1 s.; G. FRIGO, *Difesi gli spazi del collegio nel rito penale*, in *Guida dir.* (Dossier mensile, n. 3), 1998, p. 80 s.; E. GALLUCCI, *Questioni in tema di riparto di attribuzioni e di incompatibilità del giudice*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 361; M. GARAVELLI, *Il giudice unico di primo grado: profili processuali con particolare riferimento alla disciplina transitoria*, in *Doc. giust.*, 1998, 7, p. 1131 s.; A. GIARDA, *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in R. CAPONI-F.A. GENOVESE-A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *La riforma del giudice unico*, cit., 75 s.; P. GIORDANO, *Alla Procura parte la «fusione per incorporazione»*, in *Guida dir.* (Dossier mensile, n. 3), 1998, p. 65 s.; L. GRILLI, *Giudice unico e processo penale*, Cedam, 2000; V. GREVI, *Giudice unico e giudice onorario nel processo penale*, in *Atti dell'incontro sul giudice onorario*, Giuffrè, 1999, p. 28 s.; L. MARINI, *L'«ufficio unico di primo grado» ed il problema degli organici*, in *Doc. giust.*, 1998, 3, p. 439 s.; A. IZZO, *Capacità e competenza del giudice penale. Rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma sul giudice unico di primo grado*, in *Doc. giust.*, 1998, 12 p. 1965 s.; E. MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 367 s.; U. NANNUCCI, *La riforma del giudice unico nei suoi riflessi sull'ufficio del pubblico ministero*, in *Doc. giust.*, 1998, 7, p. 1145 s.; F. PASI-L. RICCOMAGNO, *Modifiche all'ordinamento giudiziario per l'istituzione del giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 545; F. RIGO, *Le nuove disposizioni in tema di competenze penali nel quadro della riforma del giudice unico*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000, p. 117 s.; C. RIVIEZZO (a cura di), *Giudice unico di primo grado. Commento al d.lgs. n. 51 del 1998*, Giuffrè, 1998; L. RUBINO, *Da pretore a giudice unico di tribunale*, in *Doc. giust.*, 1998, 7, p. 1203 s.; F. RUGGIERI, *Giudice unico italiano e scabinato tedesco a confronto: una più estesa partecipazione popolare alla giustizia a garanzia della collegialità della decisione giurisdizionale*, in *Il giudice unico nel processo penale*, Giuffrè, 1998, p. 71 s.; E. SACCHETTINI, *Tribunale: «passa» la composizione monocratica*, in *Guida dir.* (Dossier mensile, n. 3), 1998, p. 62; G. SPANGHER,

Sotto il profilo ordinamentale, sono scomparse pretura e procura circondariale; sono state trasferite le competenze dell'una e le funzioni dell'altra, rispettivamente al tribunale ordinario e all'ufficio del pubblico ministero presso quest'ultimo (art. 1 e 2 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51); è stato identificato nel «tribunale in composizione monocratica il prototipo e la regola rispetto a tale tipo di giudice, relegando la sua conformazione pluralistica ai “casi previsti dalla legge”, visti sostanzialmente come eccezioni e deviazioni dal modello»<sup>54</sup> (art. 14 d.lgs. n. 51 del 1998).

Sotto il profilo processuale, una diversa articolazione della competenza – la residualità della competenza del tribunale soltanto in relazione ai reati appartenenti alla competenza della corte d'assise (art. 166 d.lgs. n. 51 del 1998) – si è combinata con una modificazione della ru-

---

*Giudice unico e processo penale: presente e futuro*, in AA.VV., *La riforma del giudice unico*, Ipsoa, 1998, p. 57; ID., *Il giudice unico tra riforme settoriali e modifiche di sistema*, in AA.VV., *Studi in memoria di Maria Luisa Corbino*, Giuffrè, 1999; ID., *Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 679; A. VIRGILIO, *Il giudice unico nel settore penale. Dalla istituzione alla riforma*, Jovene, 2000; V. ZAGREBELSKY, *Una riforma difficile, ma indispensabile*, in C. RIVIEZZO (a cura di), *Giudice unico di primo grado*, cit., p. 11 s.

<sup>54</sup>G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 37. A tale proposito, D. CARCANO, *La soglia dei dieci anni di pena divide le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 2, p. 48, osserva che «si è, in tal modo, costruito un sistema opposto a quello delineato negli articoli 6 e 7 c.p.p., là dove è stabilita la competenza generale e residuale del tribunale per tutti i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore». La scelta legislativa di eleggere a regola la cognizione del tribunale in composizione monocratica ed a riserva, invece, quella collegiale, ha suscitato critiche in dottrina. Sul punto, in particolare, G. FRIGO, *Difesi gli spazi del collegio nel rito penale*, in *Guida dir.*, 1998, n. 3, p. 80, annota che «sono diverse le norme procedurali a seconda che si tratti di reati attribuibili al tribunale collegiale, ovvero al tribunale monocratico: nel primo caso si applicano quelle oggi previste per il rito ordinario, nel secondo caso quelle oggi previste per il rito speciale pretorile. Sennonché – a causa delle attribuzioni generali del monocratico – il relativo rito diviene, in realtà, il rito ordinario, mentre il primo diviene speciale. Il che, allo stato attuale delle cose e se non interverranno mutamenti, induce a dire che – al di là dello sconquasso sistematico del codice – il nostro ordinamento propone un rito ordinario meno garantito di prima: privo di controlli giurisdizionali sull'esercizio dell'azione penale (che sfocia direttamente, per impulso del pubblico ministero, nel giudizio)».

brica del libro VIII del codice: «Procedimento davanti al giudice monocratico» in luogo di «Procedimento davanti al pretore» (art. 190 d.lgs. n. 51 del 1998).

All'interno di un rinnovato criterio di ripartizione degli affari penali – non più fondato esclusivamente sulla competenza, ma anche sulle «attribuzioni»<sup>55</sup> – si è inserito l'ampliamento della cognizione attribuita al

---

<sup>55</sup> È stato al riguardo osservato che il termine «attribuzione» adottato dal legislatore per individuare la destinazione dell'affare al tribunale «in composizione monocratica» o «in composizione collegiale» realizza in termini inequivoci la scelta del legislatore «orientata a non considerare come competenza in senso tecnico la distribuzione verticale degli affari penali tra giudice monocratico e collegio» G. IZZO, *Capacità e competenza del giudice penale. Rapporti tra giudice monocratico e giudice collegiale nella riforma sul giudice unico di primo grado*, in *Doc. giust.*, 1998, p. 224. L'Autore richiama la pronuncia Cass. civ., Sez. un., 10 febbraio 1994, Romani, (in *Cass. pen.*, 1994, 1828) nella parte in cui afferma che competenza è potere attribuito all'ufficio giudiziario nel suo complesso e non riguarda la relazione di legittimazione di «singoli magistrati o articolazioni interne dell'ufficio medesimo». Contro questa scelta legislativa, consapevolmente volta ad evitare il verificarsi di un vizio processuale rilevabile in ogni stato e grado del processo, la dottrina si è espressa in modo fortemente critico. Per tali critiche, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 157: «la divisione del lavoro tra i due tribunali costituisce altrettante competenze ma i compilatori schivano acrobaticamente questa parola, nemmeno vi pesasse un misterioso interdetto»; ID., *Procedura penale*, Giuffrè, 2012, p. 139: «l'errore nomenclatorio dipende dal non vedere come l'ente bimorfo abbia identità distinte, organiche e funzionali: radicati nel medesimo ufficio sono due i tribunali; procedono secondo regole diverse [...]»; e l'art. 33-bis divide le rispettive sfere. È esemplarmente una norma sulla competenza: manca solo la parola; e starebbe bene nell'art. 7 [...] chiamiamole sub-competenze»; P. FERREA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, cit., p. 24 che rimprovera al legislatore di manipolare gli istituti processuali in maniera del tutto arbitraria, fino a definire la modifica normativa come «una vera e propria truffa delle etichette»; E. MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, cit., p. 371. A proposito di tali innovazioni, cfr., anche, A. AVANZINI, *Un nuovo vizio concernente il giudice: il difetto di attribuzione*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 59; G.M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (a cura di), *Trattato di procedura penale*, vol. II, Giuffrè, 2011, p. 188 s.; C. DI BUGNO, *Commento all'art. 168 del d.lgs. n. 51/1998*, in *Legisl. pen.*, 1998, p. 382; D. MENZIONE, *Commento all'art. 170*, in AA.VV., *D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico*, in *Legisl. pen.*, 1998, n. 2-3, pp. 410 e 411, il quale osserva, in particolare, che «il termine "attribuzione" è di regola adoperato per qualificare quelle ipotesi di conflitto che si determinano tra organi diversi nell'esercizio di diverse funzioni. Qui il termine sembra descrittivamente

giudice monocratico: se la riserva della collegialità è prevista, al di là delle fattispecie di competenza della corte d'assise (art. 5 c.p.p.), solo per i delitti individuati e per tutti quelli puniti con la reclusione superiore nel massimo a venti anni, l'alternativa unipersonale si combina invece con ogni altra ipotesi delittuosa (art. 169 d.lgs. n. 51 del 1998)<sup>56</sup>.

Eppure, la soppressione dell'ufficio del pretore e della procura della Repubblica presso la pretura circondariale<sup>57</sup>, con «incorporazione»<sup>58</sup> di tali organi giudiziari in quelli del tribunale e della procura della Repubblica, onde realizzare la concentrazione delle competenze, precedente-

---

usato secondo l'uso comune, ossia come insieme dei "casi" attribuiti alla composizione monocratica o collegiale del medesimo organo giudiziario». Analogamente, D. CARCANO, *La soglia di dieci anni di pena divide le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 2, p. 48 precisa che «la legge 16 luglio 1997, n. 254, di delega al governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado (...) ha radicalmente innovato, rispetto alla disposizione codicistica di riparto delle competenze tra tribunale e il pretore, i criteri di distribuzione degli affari penali tra il tribunale in composizione monocratica e il tribunale in composizione collegiale. Anzitutto, all'interno del tribunale, unico ufficio del giudice di primo grado, la distribuzione degli affari è regolata non più dal criterio della competenza bensì da quello delle attribuzioni»; G. FRIGO, *Difesi gli spazi del collegio nel rito penale*, cit., p. 80 osserva che «la distribuzione degli affari fra collegio e giudice monocratico esclude in radice ogni problema di competenza in senso tecnico, trattandosi dello stesso giudice che siede in formazione diversa».

<sup>56</sup>Così la *Relazione di accompagnamento al d.lgs. 51/1998*, in *Guida dir.* (Dossier mensile, n. 3), 1998, p. 34: «proseguendo sulla strada decisamente imboccata con la riforma del processo civile del 1990, la legge di delegazione ha ampliato in misura notevole il ventaglio delle ipotesi nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica. Gran parte di esse è ovviamente rappresentata dagli affari, civili e penali, già di competenza del pretore: ma, nell'intento di recuperare risorse, l'area della collegialità risulta sensibilmente circoscritta anche rispetto agli affari dei quali già in precedenza il tribunale conosceva».

<sup>57</sup>Secondo gli auspici di V. GREVI, *Giudice unico e giudice onorario nel processo penale*, in *Atti dell'incontro sul giudice onorario*, Giuffrè, 1999, p. 28 s.

<sup>58</sup>F.A. GENOVESE, *Il giudice di primo grado: un'altra tappa della «riforma giudiziaria»*, in *Corr. giur.*, 1997, p. 1008, utilizzando una terminologia propria del diritto commerciale, parla di «fusione per incorporazione» da parte del tribunale nei confronti della pretura; in tale senso vedi, altresì, G. FIDELBO, *Il giudice unico tra la legge delega e gli orientamenti del legislatore delegato*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 14.

mente frazionate, nell'ambito di un unico organo giudiziario, non necessariamente avrebbe dovuto condurre ad una scelta favorevole alla composizione monocratica del tribunale, non essendo dato ravvisare una inscindibile correlazione tra «giudice unico»<sup>59</sup> e «giudice monocratico»<sup>60</sup>. Infatti «giudice unico» non significa «giudice monocratico» e, per converso, «tribunale» non significa necessariamente «giudice collegiale», in quanto il riferimento al giudice unico «attiene all'ufficio, e non alla composizione dell'organo giudicante»<sup>61</sup>.

Nella realtà, al progetto dell'unificazione fra preture e tribunali si è gradualmente aggiunta – e in parte sovrapposta – quello di una decisiva valorizzazione della monocraticità, ben al di là delle ipotesi riservate in precedenza al pretore<sup>62</sup>.

Si è assistito ad un ampliamento, «in corso d'opera»<sup>63</sup>, della portata dell'intervento legislativo, originariamente concepito «come riforma delle norme di ordinamento giudiziario»<sup>64</sup>. Il disegno innovativo ha così assunto una portata ben più estesa, mediante l'adozione del criterio

---

<sup>59</sup>V., ampiamente, P.P. RIVELLO, voce *Giudice unico*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. I, Utet, 2000, p. 317.

<sup>60</sup>E. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, cit., p. 17 parla di «portata forviante della formula incentrata sul “giudice unico”». Come rilevato da E. FASSONE, *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*, cit., p. 1661 «la tematica del giudice unico è distinta da quella della collegialità – monocraticità, poiché teoricamente si può stabilire che ogni decisione, in un certo ambito territoriale, appartiene ad un unico ufficio, restando indifferente che esso sia a composizione collegiale o monocratica». A favore della tesi opposta, volta a ravvisare una correlazione necessitata fra il concetto di «giudice unico» e quello di «giudice monocratico», v., invece, F.A. GENOVESE, *Il giudice di primo grado: un'altra tappa della «riforma giudiziaria»*, cit., nota 7, p. 1006. Già P. CALAMANDREI, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice*, II, (*Disposizioni generali*), Cedam, 1943, p. 12 s., parlando di «giudice unico o monocratico», mostrava di ritenere equivalenti le due nozioni.

<sup>61</sup>Così la *Relazione di accompagnamento al d.lgs. 51/1998*, in *Guida dir.* (Dossier mensile, n. 3), 1998, p. 34.

<sup>62</sup>Per una ricostruzione di tale mutamento d'impostazione, intervenuto durante il cammino della riforma, v. G.M. FLICK, *Il giudice unico nel quadro della politica per la giustizia*, in *Doc. giust.*, 1-2, 1998, p. 1.

<sup>63</sup>P. RIVELLO, *Giudice unico e «legge Carotti»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 1317.

<sup>64</sup>G.M. FLICK, *Il giudice unico nel quadro della politica per la giustizia*, cit., p. 1.

diretto alla celebrazione innanzi al tribunale in composizione monocratica di buona parte dei processi di primo grado, con la sola esclusione di quelli concernenti una serie di reati di maggiore gravità, riservati alla cognizione del giudice collegiale.

Una conferma di questo parziale cambio di rotta si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 51 del 1998: «Il Parlamento (ha) decisamente abbandonato l'idea secondo cui al giudice singolo andrebbe riservata soltanto l'amministrazione della giustizia "minore". Il riparto delle attribuzioni tra giudice collegiale e monocratico è stato infatti ridefinito dalla legge delega nel segno di un evidente favore per il giudice singolo, alla cui cognizione sono stati devoluti i reati puniti con la reclusione fino a venti anni, salva la previsione di espresse "riserve di collegialità", integrabili da parte del Governo con l'indicazione di ulteriori fattispecie "caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento" (articolo 1, comma 1, lettera c), della legge delega»<sup>65</sup>.

Insomma, si comprende appieno la scelta del legislatore di risolvere in giurisdizione individuale gran parte del lavoro giudiziario di primo grado<sup>66</sup>, superando per la riserva collegiale il criterio tradizionale della

---

<sup>65</sup> Così, la *Relazione di accompagnamento al d.lgs. 51/1998*, cit., p. 36.

<sup>66</sup> Correttamente G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. XXXVI.2, Giuffrè, 2006, p. 19, osserva che «ampliare i reati del giudice singolo, non significa incidere sulle carenze strutturali della macchina-justizia causa vera della irragionevole durata del processo». Cfr., anche, A. GIARDA, sub *art. 1*, in A. GIARDA-G. SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, I, Ipsoa, 2010, p. 234 e V. ZAGREBELSKY, *Il Giudice monocratico: prospettive di riforma*, cit., p. 331 che, all'entrata in vigore della riforma, già ammoniva a non «credere ad effetti miracolistici», ove si fosse provveduto ad una generalizzazione del giudice monocratico in prima istanza nonostante concrete prospettive di vantaggi «sul piano della efficienza dell'apparato giudiziario». Di questo era consapevole il legislatore che, contestualmente alla legge n. 479 del 1999, pone mano ad un'ampia manovra di depenalizzazione con la legge 25 giugno 1999 n. 205 ed il d.lgs. 31 dicembre 1999 n. 507. Come ha osservato P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, 2015, p. 69, «una volta fatta la scelta di non aumentare il numero dei magistrati, come sarebbe stato necessario in rapporto alla crescita dell'economia e del tasso di litigiosità, si sono voluti ridurre i costi nei casi nei quali la decisione doveva essere pronunciata da un collegio giudicante». Per l'opportunità di introdurre una competenza penale del giudice onorario, accan-



«gravità della sanzione» per valorizzare semmai, al fianco di quello dell'«allarme sociale», il dato della connaturata «difficoltà di prova»<sup>67</sup>.

A fronte di queste modifiche, nessun cambiamento – se non quelli finalizzati ad effettuare i coordinamenti resi indifferibili dalla scomparsa del pretore<sup>68</sup> – ha tuttavia coinvolto le regole del rito pretorile<sup>69</sup>, scelte – dal riformato art. 549 c.p.p. – quale archetipo per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica<sup>70</sup>.

---

to ad un'ampia opera di depenalizzazione, già V. GREVI, *Giudice onorario e giudice unico nel processo penale*, cit., pp. 34-35.

<sup>67</sup> Cfr. P. GAETA-G. LEO, *Le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale. La verifica della competenza nell'indagine. I nuovi profili di incompatibilità del giudice*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Ipsoa, 2000, p. 52.

<sup>68</sup> Il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 non ha ridisegnato il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, ma si è limitato a intervenire su alcune norme del libro VIII del codice di procedura penale, modificando tutte le indicazioni riferite al soppresso ufficio del pretore e mutando la denominazione dello stesso libro VIII da «Procedimento davanti al pretore» a «Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica». Il legislatore delegato si è limitato, infatti, ad un mero coordinamento letterale conseguente alla soppressione dell'ufficio del pretore ed al trasferimento delle relative competenze al tribunale, quale giudice unico di primo grado. Secondo F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, 2012, p. 1093: «le innovazioni nel Libro VIII attengono al lessico (...). Insomma, mutano le persone nel senso latino della parola: maschere indossate dall'attore sulla scena; l'attuale pretore sarà tribunale monocratico».

<sup>69</sup> Con riferimento al rito pretorile, si rinvia, fra gli altri, a N. GALANTINI, *Il rito pretorile. Forme di accertamento e principio di adeguatezza*, in N. GALANTINI-F. RUGGERI, *Scritti inediti di procedura penale*, Università degli studi di Trento, 1998, p. 2 s.

<sup>70</sup> Cfr. P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, cit., p. 21, il quale parla di «un grave errore metodologico» rappresentato dalla «meccanica estensione delle disposizioni sul rito pretorile – che costituiscono la parte meno garantita e tecnicamente più scadente del c.p.p. 1988 – al procedimento di competenza del tribunale in composizione monocratica (organo a cui, secondo stime attendibili, dovrebbe essere deferito più del 90% del carico penale)». Fin dall'inizio il dibattito aperto in dottrina e nelle sedi parlamentari ha riguardato l'esigenza di «ridisegnare» il rito pretorile, che, nel suo assetto «visibilmente ispirato da esigenze di semplificazione, non sembra idoneo ad assicurare sufficienti garanzie in rapporto a tipi di reato di rilevante gravità»: così già si esprimeva lo stesso Governo nella relazione d'accompagnamento al testo del d.lgs. n. 51/1998, in *Gazz. uff.*, 20 marzo 1998, n. 66, suppl. ord. n. 2, 30, nonché in *Doc. giust.*, 3, 1998, c. 530; nello stesso senso si esprimeva anche il *Parere reso dal Senato sul d.lgs. n. 51/1998* in *Doc. giust.*, 3, 1998, c. 694, nonché il

Le disposizioni sul rito pretorile, se da un lato permettono meccanismi meno «complessi», più «semplificati»<sup>71</sup>, secondo l'espressa indicazione contenuta nell'art. 1, direttiva n. 103 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, dall'altro sono ispirate a criteri meno garantistici, inadatti a regolare processi per reati particolarmente gravi<sup>72</sup>. Nel rito pretorile, infatti, non solo manca l'udienza preliminare<sup>73</sup>, ma «l'intera sequenza probatoria (dalla formazione dei due fascicoli ai poteri del giudice nell'istruttoria dibattimentale) vede prevalere sulle esigenze del contraddittorio

---

C.S.M. nel relativo *Parere*, *ivi*, c. 666 s. In dottrina il tema è stato immediatamente posto da M. DEVOTO, *I pericoli che incombono sul giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 103 s.; G. SPANGHER, *Urge modificare le norme del procedimento pretorile*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 336 s. e ID., *Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico*, *ivi*, 1998, p. 366; P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, *cit.*, p. 21 s.; G. FRIGO, *Il processo penale monocratico trova più garanzie ma l'impianto della riforma rischia il collasso*, in *Guida dir.*, 1998, n. 8, p. 29 s.; A. GIARDA, *Il «decennium bag» della procedura penale*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Ipsoa, 2000, p. 6.; E. MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, *cit.*, p. 367 s.

<sup>71</sup>La direttiva n. 103 della legge-delega per il vigente codice di procedura penale stabiliva che il procedimento davanti al pretore era stato congegnato «secondo criteri di massima semplificazione».

<sup>72</sup>G. SPANGHER, *Urge modificare le norme del procedimento pretorile*, *cit.*, p. 366 s. Con riferimento, in generale, al rito pretorile, si rinvia, fra gli altri, a N. GALANTINI, *Il rito pretorile. Forme di accertamento e principio di adeguatezza*, in N. GALANTINI-F. RUGIERI, *Scritti inediti di procedura penale*, Università degli studi di Trento, 1998, p. 2 s.; G. NEPPI MODONA-E. SELVAGGI, *Procedimento davanti al pretore*, in *Dig. disc. pen.*, vol. X, Utet, 1995, p. 80 s.; G. UBERTIS, *Il procedimento pretorile* (1990), in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, Giappichelli, 1993, p. 230 s.

<sup>73</sup>L'udienza preliminare, com'è noto, non ha luogo nemmeno nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace, in virtù del disposto dell'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Per un'analisi approfondita sul procedimento davanti al giudice di pace si rinvia, tra gli altri, a G. GIOSTRA-G. ILLUMINATI (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Giappichelli, 2000; A. MARANDOLA, *Giudice di pace (dir. proc. pen.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Agg. XV, 2001, p. 2; E. MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace (D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274)*, in G. CONSO-V. GREVI-M. BARGIS, *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2016, p. 1099 s.; A. SCALFATI (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Cedam, 2001; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. XXXVI.2, Giuffrè, 2006.

quelle di massima semplificazione e celerità processuale»<sup>74</sup>.

Di conseguenza, senza i necessari interventi correttivi, la riforma concernente il giudice unico di primo grado avrebbe potuto condurre, relativamente al settore del processo penale, ad una «doppia perdita di garanzia»<sup>75</sup>: alla rinuncia al valore della collegialità si sarebbe accompagnata l'adozione di un rito, quello previsto innanzi al pretore, assai poco adatto al nuovo ambito di competenze che ricomprendeva delitti puniti con la pena della reclusione non superiore al massimo a venti anni<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Così P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, cit., p. 21, il quale, dopo aver chiarito l'assoluta inadeguatezza del rito pretorile, proponeva di arricchirlo di alcune garanzie, tra le quali: «a) introduzione dell'udienza preliminare, se non come fase obbligatoria, per lo meno a richiesta dell'imputato; b) previsione di un'udienza in contraddittorio tra le parti nella procedura di archiviazione quando il g.i.p. dissenta dalla richiesta del pubblico ministero o vi si opponga la persona offesa; c) disciplina dell'incidente probatorio secondo le regole del rito ordinario; d) formazione del fascicolo per il dibattimento affidata a un giudice terzo (il g.u.p. o, in caso di assenza dell'udienza preliminare, il g.i.p. che dovrebbe comunque effettuare un controllo *ex actis* sull'esercizio dell'azione penale, simile a quello oggi a lui devoluto in caso di richiesta di giudizio immediato); e) soppressione del potere delle parti di devolvere al giudice dibattimentale lo svolgimento degli esami dei testi, periti, consulenti tecnici e parti private». Cfr., anche, S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000, p. 592. Pur con diverse sfumature, la dottrina non aveva mancato di porre l'accento sulla specificità del procedimento pretorile rispetto a quello designato per i reati di competenza del tribunale; in questo senso, G. NEPPI MODONA-E. SELVAGGI, *Procedimento davanti al pretore*, cit., p. 82, secondo cui il rito pretorile rappresenta un «microsistema processuale».

<sup>75</sup> Così G. FRIGO, *Difesi gli spazi del collegio nel rito penale*, cit., p. 80; ID., *Un rinvio che nasconde la voglia di collegialità*, in *Guida dir.*, 1999, n. 8, p. 58. Nello stesso senso, sia pure con riferimento al rito pretorile, G. SPANGHER, *Urge modificare le norme del procedimento pretorile*, cit., p. 367, parla di «doppio pregiudizio».

<sup>76</sup> V. *Relazione di accompagnamento al d.lgs. 51/1998*, cit., p. 42. Lo stesso Governo, nel presentare il decreto legislativo, si sarebbe detto «consapevole che la soluzione prescelta, nella misura in cui prevede l'utilizzo del modello processuale pretorile, determina di fatto una riduzione degli spazi di garanzia, che si sostanzia, essenzialmente, nella perdita dell'udienza preliminare». Nel proprio parere sullo schema del decreto legislativo, approvato il 26 novembre 1997, anche il C.S.M., proprio sul presupposto che il giudizio monocratico stava per divenire la forma ordinaria di giudizio, si era espresso sulla necessità di una profonda modifica in senso garantista del rito di matrice pretorile. Il parere è pubblicato tra l'altro in *Doc. giust.*, 1998, 3, p. 632 s.

L'ampliamento della sfera di attribuzioni del tribunale in composizione monocratica a procedimenti riguardanti una giustizia penale tutt'altro che "minore" infatti avrebbe comportato l'applicazione a questi ultimi di quelle disposizioni che il codice di procedura penale aveva predisposto con riguardo ai procedimenti di competenza del pretore. Un procedimento, in altre parole, caratterizzato da forme semplificate e snelle ritenute adatte a conoscere reati sanzionabili con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni<sup>77</sup> e non di reati di ben più rilevante gravità com'è dimostrato dalla cornice edittale prefissata dal legislatore.

D'altra parte, «la semplificazione della procedura è essenziale per una giustizia tempestiva; ma l'ansia efficientistica non può spingersi sino all'orlo del decisionismo, sino a mettere a rischio la stessa funzione cognitiva del processo»<sup>78</sup>.

È stato altresì osservato come la risposta fornita dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza della questione relativa alla mancata previsione dell'udienza preliminare per i procedimenti di competenza del pretore<sup>79</sup>, non potesse essere semplicemente ribadita per eliminare i «sospetti di illegittimità»<sup>80</sup> di una normativa che allarga considerevolmente gli spazi operativi del rito pretorile. La logica di semplificazione rispetto ad un procedimento ordinario, invocata dalla Corte a sostegno delle minori garanzie inserite nel procedimento monocratico, non può essere legittimamente richiamata, infatti, «quando il procedimento [in esame] (...) diventa esso [stesso] il procedimento ordinario, dovendo assorbire – si ritiene – il 90% del carico processuale»<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> Ad eccezione di un insieme di illeciti specificamente assegnati alla competenza del pretore: v. art. 7 c.p.p., abrogato dall'art. 218 del d.lgs. n. 51/1998.

<sup>78</sup> P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, cit., p. 26.

<sup>79</sup> Si tratta di Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 22, in *Legisl. pen.*, 1995, p. 394. La Corte costituzionale ha respinto i sollevati dubbi di legittimità affermando che «la direttiva espressa al n. 1 della (...) legge delega fissa già il principio della massima semplificazione del processo, con la conseguenza che i criteri di massima semplificazione richiesti dalla direttiva n. 103 per i procedimenti innanzi al pretore non possono che tradursi in una ulteriore semplificazione degli istituti e dei meccanismi previsti in via generale per il procedimenti avanti al tribunale».

<sup>80</sup> L'espressione è di E. MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, cit., p. 368.

<sup>81</sup> Così G. SPANGHER, *Urge modificare le norme del procedimento pretorile*, cit., p.

Il vizio d'origine sotto questo aspetto va individuato nella legge-delega 16 luglio 1997, n. 254, la cui lett. e) del comma 1 dell'art. 1 ha fornito al legislatore delegato una precisa direttiva al riguardo, ossia «stabilire che nelle materie nelle quali il tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al tribunale, mentre nelle restanti materie si osservano le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al pretore»<sup>82</sup>.

Il legislatore si è pertanto visto costretto ad operare entro lo schema di una soluzione rigidamente predeterminata, sebbene questa evidenziasse una scarsa riflessione sulle problematiche processuali sottostanti. Come è stato correttamente rilevato, «gli spazi di intervento riservati al Governo risultavano alquanto limitati proprio con riferimento agli aspetti rispetto ai quali non poteva non essere avvertito il bisogno di una rivisitazione ampia del dettato codicistico, al fine di assicurare un adeguato equilibrio tra la consistente estensione delle attribuzioni del giudice monocratico e le caratteristiche del procedimento da svolgersi davanti a tale organo»<sup>83</sup>.

Di questa esigenza destinata a rimanere insoddisfatta, almeno in occasione dell'attuazione della delega, appare pienamente consapevole il legislatore delegato quando lamenta l'impossibilità di operare «interventi esorbitanti dal mero coordinamento» per le disposizioni del rito pretorile, a fronte della necessità di «modifiche che ne accrescano i pro-

---

367. Analogamente, S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 592; G. SPANGHER, *Processo penale da adeguare all'istituzione del giudice unico*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, p. 680. Quella affidata alla cognizione del giudice monocratico è, infatti, solo in apparenza residuale, in quanto abbraccia tutti i reati che non appartengono alla competenza della corte d'assise, né alle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale previste dall'art. 33-bis c.p.p.

<sup>82</sup> Per la considerazione che si trattava di una «sorta di delega in bianco al potere esecutivo [...] così ampia da espropriare in pratica il Parlamento di scelte politico-criminali che dovrebbero, invece, in considerazione della loro particolare importanza e delicatezza rimanerne riservate» v. *Parere del Consiglio Superiore della Magistratura sullo schema di decreto legislativo recante "norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"*, in *Doc. giust.*, 1998, p. 667.

<sup>83</sup> E. MARZADURI, *L'introduzione del giudice unico di primo grado ed i nuovi assetti del processo penale*, cit., p. 368.

fili di garanzia, in considerazione della gravità dei reati attribuiti alla cognizione del giudice monocratico»<sup>84</sup>.

Da qui, l'occasione per fare emergere non solo il problema collegato a un potenziale recupero della collegialità con riferimento a reati particolarmente gravi<sup>85</sup>, ma anche la questione – già avvertita nella Relazione al d.lgs. n. 51 del 1998 – derivante «[dal]l'opportunità di ridisegnare il rito pretorile, che nel suo (...) assetto, visibilmente ispirato da esigenze di semplificazione, non sembra[va] idoneo ad assicurare sufficienti garanzie in rapporto a [determinati] tipi di reato»<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> *Relazione illustrativa*, cit., p. 7.

<sup>85</sup> E. APRILE, *Giudice unico e processo penale*, cit., p. 13, ricorda come «in relazione allo specifico settore della giustizia penale, da più parti – e, in specie, da taluni settori dell'avvocatura – furono manifestate preoccupazioni sulle conseguenze del sensibile incremento degli affari penali affidati alla cognizione del giudice monocratico al quale, in generale, risultava assegnata la competenza a decidere su tutti i delitti puniti con la pena della reclusione nel massimo edittale fino a venti anni».

<sup>86</sup> Così la *Relazione al d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51*, in *Gazz. uff.*, 20 marzo 1998, n. 66, *Suppl. ord.*, n. 2, 30. Cfr., anche, G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 42. L'occasione in parola, prontamente colta da una parte della dottrina per sollecitare il legislatore a intervenire sul modello di procedimento monocratico prospettato dal d.lgs. n. 51 del 1998, ha tuttavia «rappresentato una delle principali ragioni del differimento della data di efficacia della riforma del giudice unico in materia penale», diventando così strumento idoneo ad «evitare che la riforma ordinamentale potesse tradursi in una perdita di garanzie per l'imputato»: così E. MARZADURI, *Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2010, p. 885. A un primo differimento della data di efficacia della riforma al 2 giugno 1999 (legge 16 giugno 1998 n. 188, in *Gazz. uff.*, 19 giugno 1998, n. 141) ne era seguito un altro, al 2 gennaio 2000, dell'efficacia delle previsioni sulla distribuzione del carico penale tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, avutosi con l'art. 3 d.l. 22 luglio 1999 n. 234 (in *Gazz. uff.*, 23 luglio 1999, n. 171), che ha inserito, nell'art. 247 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, il comma 2-ter, disposizione che avrebbe consentito al tribunale di giudicare, sino al 2 gennaio 2000, nella composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del pretore.

3. *Il sistema differenziato introdotto dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479: il riparto di attribuzioni fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale.*

Nel contesto appena delineato, si inserisce la legge 16 dicembre 1999 n. 479<sup>87</sup> che, recependo le critiche di quanti lamentavano l'eccessivo sacrificio del principio della collegialità<sup>88</sup>, ha provveduto a ridisegnare sia gli ambiti operativi del tribunale nelle sue diverse composizioni (collegiale e monocratico), sia la struttura del procedimento davanti all'organo giurisdizionale monocratico (con o senza udienza preliminare)<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Per un commento generale alla legge, v., tra i tanti, AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, cit.; AA.VV., *Il giudice unico. Le nuove norme ordinarie, civili, processuali e amministrative al 2 gennaio 2000*, Giuffrè, 2001; AA.VV., *Le recenti modifiche al codice di procedura penale. Commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479*, vol. I, II, III, Giuffrè, 2000; E. AMODIO-N. GALANTINI (a cura di), *Giudice unico e garanzie difensive*, Giuffrè, 2000; G. DI CHIARA, *Giudice unico e processo penale: le linee-guida della riforma*, in AA.VV., *Percorsi di procedura penale. Il processo come garanzia: tra crisi e valori di sistema*, Giuffrè, 2000, p. 3 s.; F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000; P. P. RIVELLO, *Giudice unico e «legge Carotti»*, cit., p. 1317 s.

<sup>88</sup> Cfr., fra gli altri, P. FERRUA, *Primi appunti critici sul giudice unico in materia penale*, cit., p. 26, il quale, come si è già accennato, parla di «assoluta inadeguatezza dell'attuale rito pretorile per i procedimenti devoluti al tribunale in composizione monocratica»; nonché in termini analoghi, M. DEVOTO, *I pericoli che incombono sul giudice unico*, cit., p. 104; G. SPANGHER, *Urge modificare le norme del procedimento pretorile*, cit., p. 366 s.; P.P. RIVELLO, *Commento agli artt. 10-12 l. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 175: «sono ben note le battaglie condotte negli ultimi tempi, soprattutto dalla classe forense, al fine di ridurre l'ampiezza delle attribuzioni del tribunale in composizione monocratica».

<sup>89</sup> Le finalità dell'intervento legislativo sono ben rappresentate da G. FRIGO, *Il tramonto della collegialità oscura le garanzie*, in *Guida dir.*, 2000, n. 1, p. 8: «si trattava di perseguire tre obiettivi: recuperare una posizione di rilievo al giudice collegiale; disciplinare il procedimento davanti al giudice monocratico in modo coerente alla sua natura "ordinaria"; quindi, non più come rito speciale, quale era quello pretorile, ma unificandolo il più possibile a quello previsto per le attribuzioni collegiali e, in particolare, introducendovi la garanzia dell'udienza preliminare (fatta eccezione, semmai, per i procedimenti relativi a reati minori); realizzare compiutamente le implicazioni della direttiva della legge-delega circa la distinzione delle funzioni del giudice dell'udienza preliminare da quelle del giudice per le indagini preliminari, essenzialmente riqualifi-

Per questi motivi, pertanto, il libro VIII del codice di procedura penale è stato interamente riscritto<sup>90</sup> dal legislatore del 1999 allo scopo, questa volta, di assicurare garanzie processuali adeguate all'ambito della cognizione del tribunale in composizione monocratica, comprensivo di fattispecie di reato di rilevante gravità.

Sotto il primo profilo, le modifiche più significative hanno riguardato il «*discrimen* quantitativo»<sup>91</sup> fra reati attribuiti al tribunale nelle sue diverse articolazioni: ai sensi dell'art. 33-*bis* c.p.p. sono infatti attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a dieci anni. Il limite edittale della ripartizione dei procedimenti tra il giudice unipersonale ed il collegio risulta dunque dimezzato rispetto alla versione originaria del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51.

Tale modifica ha condotto poi il legislatore ad abbandonare lo specifico criterio prima adottato per la determinazione della pena e a riferirsi al diverso parametro statuito, in tema di competenza, dall'art. 4 c.p.p.<sup>92</sup>.

---

cando le prime in modo netto rispetto alle seconde». A queste si aggiunge anche l'intento di venire incontro alle continue sollecitazioni che, come sottolinea G. CONSO, *Intervento alla tavola rotonda*, in S. NOSENGO (a cura di), *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, Giuffrè, 2002, p. 90, provenivano sul piano internazionale: «preso, perciò, atto dell'avvenuta riforma, non resta che impegnarsi al massimo per la migliore della sua attuazione possibile, anche perché, con questa riforma, si è riusciti ad offrire, sia pure in via soltanto provvisoria, una qualche risposta alle rimostranze sempre più severe provenienti al nostro Paese da parte del Consiglio d'Europa e, in particolare, dalla Corte di Strasburgo, non più disposta a tollerare il disastroso funzionamento del sistema giudiziario italiano, tanto da minacciare persino di sospendere o limitare la nostra partecipazione al Consiglio d'Europa».

<sup>90</sup> Cfr. F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 956, il quale definisce l'attuale libro VIII del codice di rito «un capolavoro di economia».

<sup>91</sup> L'espressione è di M. BARGIS, *Prefazione*, in S. NOSENGO (a cura di), *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, Giuffrè, 2002, p. 2.

<sup>92</sup> Sul punto, v. G.M. BACCARI, *La cognizione e la competenza del giudice*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA, *Trattato di procedura penale*, vol. II, Giuffrè, 2011, p. 190 s.; H. BELLUTA, sub art. 169 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, in M. CHIAVARIO-E. LUPO, *Commento alla normativa delegata sul giudice unico*, II, Utet, 2001, p. 84 s.; R. BRICCHETTI, *Stupefacenti a composizione monocratica*, in *Guida dir.*, 1998, n. 3, p. 153; C. CONTI, *Competenza collegiale, incompatibilità g.i.p. e g.u.p., garanzie e principio iura novit curia*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 695; F. RIGO, *Le nuove disposizioni in tema di compe-*



Peraltro, in «funzione riequilibratrice»<sup>93</sup>, il comma 2 dell'art. 33-*bis* c.p.p. è stato nuovamente modificato dall'art. 2-*bis* d.l. 7 aprile 2000, n. 82<sup>94</sup>, nel senso di attribuire al tribunale in composizione collegiale i delitti ad esso già assegnati «anche nell'ipotesi del tentativo». Ne consegue l'irrilevanza della diminuzione di pena stabilita per la forma tentata di quei reati che rientrano nelle attribuzioni dell'organo collegiale o monocratico a causa di quanto comminato per la consumazione<sup>95</sup>.

Sono state apportate inoltre modifiche all'elenco dei delitti di competenza del tribunale collegiale sulla base del criterio nominativo di cui al comma 1 dell'art. 33-*bis* c.p.p. che, altrimenti, esulerebbero, sotto il mero profilo della pena edittale, dal perimetro della sfera delle sue attribuzioni<sup>96</sup>.

Innovando rispetto all'assenza di previsioni esplicite di reati di «competenza» del giudice singolo e, in deroga al criterio quantitativo della pena non superiore nel massimo ai dieci anni, il nuovo testo<sup>97</sup> del comma 1 dell'art. 33-*ter* c.p.p. ha introdotto la specifica attribuzione al tribunale monocratico dei delitti previsti dall'art. 73 del testo unico in materia di stupefacenti<sup>98</sup>, cioè delitti di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, sempre che non fossero contestate

---

*tenza penali del tribunale nel quadro della riforma del giudice unico*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000, p. 120.

<sup>93</sup> Così H. BELLUTA, sub *art. 169*, cit., p. 85, al quale si rinvia anche per un pur sommario *excursus* sull'identificazione dei criteri di computo della pena.

<sup>94</sup> Convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2000, n. 144.

<sup>95</sup> Sul punto, oltre agli Autori precedentemente citati, v., anche, C. CONTI, *Competenza collegiale*, cit., p. 695.

<sup>96</sup> In argomento v., per un panorama generale, G. AMATO, *Reati al collegio se la pena supera i dieci anni*, in *Guida dir.*, 2000, n. 1, p. 21; H. BELLUTA, sub *art. 169 d.lgs. 19 febbraio 1998*, n. 51, cit., p. 80 s.; D. CARCANO, *La soglia di dieci anni di pena divide le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 2, p. 50; P. GAETA-G. LEO, *Le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale. La verifica della competenza nell'indagine. I nuovi profili di incompatibilità del giudice*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Ipsoa, 2000, p. 56 s.; F. RIGO, *Le nuove disposizioni*, cit., p. 122 s.; P.P. RIVELLO, *Commento agli artt. 10-12 l. 16 dicembre 1999*, n. 479, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 176.

<sup>97</sup> Introdotto dall'art. 10 legge n. 479 del 1999.

<sup>98</sup> Approvato con d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

le aggravanti di cui all'art. 80 commi 1, 3 e 4 del medesimo testo unico, nel qual caso l'attribuzione spettava al tribunale in composizione collegiale.

La versione originaria ha tuttavia subito delle modifiche ad opera del d.l. 7 aprile 2000 n. 82 che, in risposta alle perplessità sollevate dalla dottrina<sup>99</sup> all'indomani della sua introduzione, è intervenuto sopprimendo il riferimento ai commi 1, 3 e 4 nel richiamo all'art. 80 del suddetto testo unico e riservando così al tribunale in composizione collegiale

---

<sup>99</sup>V., sia pure con diverse sfumature, G. AMATO, *Reati al collegio se la pena supera i dieci anni*, in *Guida dir.*, 2000, n. 1, p. 25; ID., *Droga: passa al collegio l'ingente quantità*, *ivi*, n. 22, p. 44, il quale, infatti, sottolinea che «la scelta di mantenere la cognizione del giudice monocratico anche nel caso di contestazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità poteva in qualche modo giustificarsi (solo) pensando che, per il legislatore, il mero dato quantitativo della sostanza, anche se esorbitante e macroscopico, non fosse *ex se* indicativo di una maggiore difficoltà della vicenda processuale tale da imporre il giudizio collegiale»; E. APRILE, *Giudice unico e processo penale*, cit., p. 8; H. BELLUTA, sub art. 169, cit., p. 82 che parla di «ragguardevole recupero di "dignità" al giudizio dell'organo collegiale»; D. CARCANO, *La soglia di dieci anni di pena divide le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 2, p. 50; P. GAETA-G. LEO, *Le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale. La verifica della competenza nell'indagine. I nuovi profili di incompatibilità del giudice*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico*, Ipsoa, 2000, p. 59 s., secondo i quali «in ogni caso non convincono le giustificazioni proposte da qualche parte per il diverso trattamento dell'aggravante in questione (in particolare, se è vero che la prova del fattore circostanziale è più agevole che in altri casi, altrettanto potrebbe dirsi per diverse altre ipotesi speciali, come ad esempio la minore età del cessionario, ecc.)». Proprio per questo a opinione degli Autori «non sorprendono davvero le prime notizie secondo le quali, avanti a diversi giudici monocratici, è già stata posta la questione di legittimità costituzionale della norma derogatrice alla regola della collegialità». Analogamente, F. RIGO, *Le nuove disposizioni*, cit., p. 128 s.; P.P. RIVELLO, *Commento agli artt. 10-12 l. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 176, il quale osserva che «tale attribuzione può suscitare qualche perplessità, in quanto, almeno nell'ottica volta a privilegiare la composizione collegiale, sembrerebbe denotare una valutazione di minore rilevanza nei confronti delle problematiche nell'attribuzione al tribunale degli stupefacenti». *Contra*, E. NEGRI, *Intervento alla tavola rotonda*, in S. NOSENKO (a cura di), *Nuovi scenari del processo penale alla luce del giudice unico*, cit., p. 104, la quale annota infatti di non avvertire «la grande pericolosità sul giudice monocratico; l'esempio (...) è quello dei trent'anni per la legge sugli stupefacenti. Oltre al fatto che per quel reato non ho mai visto infliggere pene così elevate e molti casi del genere sono stati risolti col rito abbreviato, la fattispecie non fa neanche parte di quei reati (...) particolarmente delicati in punto di prova».

la cognizione di tutte le ipotesi aggravate descritte in tale articolo<sup>100</sup>.

Il ruolo del tribunale in composizione monocratica è stato quindi ridotto sotto il profilo delle attribuzioni, senza che sia stata comunque scalfita la sua «centralità»<sup>101</sup> e il suo presentarsi come regola anche a fronte dell'operatività di maggiori e apprezzabili riserve di collegialità<sup>102</sup>. Non è stato modificato infatti dalla legge n. 479/1999 il disposto di cui al comma secondo dell'art. 33-ter il quale chiaramente identifica l'attribuzione del giudice singolo in via generale e residuale<sup>103</sup>.

---

<sup>100</sup> Prima della modifica introdotta dall'art. 2-ter d.l. 7 aprile 2000 n. 82, conv. in legge 5 giugno 2000 n. 144 (in *Gazz. uff.*, 7 giugno 2000, n. 131), l'esclusione era limitata soltanto alla contestazione delle aggravanti previste dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 80 t.u. stupefacenti. Occorre evidenziare come, dopo l'emanazione del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (in *Gazz. uff.*, 6 ottobre 2000, n. 234, *suppl. ord.* n. 166) – recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace –, l'ambito cognitivo del giudice monocratico si sia parzialmente ridimensionato, avendo l'art. 4 del suddetto decreto affidato allo stesso giudice di pace la cognizione di una serie di delitti e contravvenzioni – di tipo minore – specificamente determinati. Al riguardo, cfr. A. PAPA, *La competenza per i reati previsti dal codice penale*, cit., pp. 95-109; A. BERNARDI, *La competenza per i reati previsti dalla legislazione complementare*, cit., pp. 113-135; nonché G. PIZIALI, *Scelte legislative sulla attribuzione della competenza*, cit., pp. 107-125. In generale, sul procedimento penale davanti al giudice di pace, si rinvia a E. MARZADURI, *Procedimento penale davanti al giudice di pace*, in G. CONSO-V. GREVI (a cura di), *Compendio di procedura penale*, Cedam, 2010, p. 1165 s.; G. SPANGHER, *Il giudizio penale del giudice di pace: le novità processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1073 s e G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. XXXVI.2, Giuffrè, 2006.

<sup>101</sup> Sul punto S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000, p. 594, osserva che alla centralità della figura del tribunale monocratico non corrisponde, all'interno del codice di procedura penale, una centralità del relativo procedimento: difatti, la disciplina di quest'ultimo è ancora relegata nel libro VIII che, come per il procedimento pretorile, per quanto non espressamente previsto fa rinvio alle norme contenute «nei libri che precedono, in quanto applicabili» (art. 549 c.p.p.).

<sup>102</sup> È interessante sottolineare che il Progetto “Dalia” (A. PENNISI, *Verso un nuovo processo penale. Opinioni a confronto sul progetto di riforma Dalia*, Giuffrè, 2008) si proponeva di rovesciare l'impostazione della riforma del “giudice unico”. In quel Progetto si prevedeva, infatti, come regola generale che il tribunale giudica in composizione collegiale, salvo i reati attribuiti dalla legge al giudice monocratico.

<sup>103</sup> Sul punto, v. D. CARCANO, *La soglia dei dieci anni di pena divide le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale*, in *Dir. e giust.*, 2000, n. 2, p. 49, il quale, infatti,

### 3.1. Segue: i criteri alla base delle diverse attribuzioni.

Nel fissare la linea di demarcazione tra le due diverse aree di cognizione del tribunale, la legge in esame ha preso in considerazione quei criteri già utilizzati dal legislatore delegante del 1997<sup>104</sup>, quali il «particolare allarme sociale» e la «rilevante difficoltà dell'accertamento», nonché la «gravità» desumibile dalla cornice edittale della fattispecie. Le ulteriori riserve di collegialità non direttamente riconducibili ai predetti criteri sono poi state giustificate in base a «esigenze di razionalità e coerenza sistematica»<sup>105</sup>.

---

annota che «il sistema, nel suo complesso, non è modificato. Resta monocratica la composizione del tribunale in materia penale e la composizione collegiale è prevista solo nei casi stabiliti dalla legge». Analogamente, P.P. RIVELLO, *Commento agli artt. 10-12 l. 16 dicembre 1999, n. 479*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, p. 176, il quale osserva che «per quanto concerne il nuovo testo dell'art. 33-ter c.p.p., bisogna osservare come il legislatore abbia confermato la soluzione previgente volta a prevedere che, al di fuori dei casi espressamente configurati, debba comunque farsi rinvio all'attribuzione a carattere generale, e dunque "ordinaria", del giudice monocratico». Per quanto concerne infatti la soluzione previgente, come sottolinea chiaramente E. GALLUCCI, *Questioni in tema di riparto delle attribuzioni e di incompatibilità del giudice*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 361, «la legge 16 luglio 1997, n. 254, nel conferire al Governo la delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado, ha previsto che nella materia penale il tribunale giudichi in linea generale in composizione monocratica con consistenti riserve di collegialità relative (oltre che ad una serie di reati specificamente elencati ed altre ipotesi, caratterizzate da particolare allarme sociale o rilevanti difficoltà di accertamento, da individuarsi nell'esercizio della delega) ai delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a venti anni». *Contra*, P. GAETA-G. LEO, *Le nuove attribuzioni tra monocratico e collegiale, la verifica della competenza nell'indagine, i nuovi profili di incompatibilità del giudice*, in AA.VV., *Il nuovo processo penale davanti al giudice unico; legge 16 dicembre 1999, n. 479*, Ipsoa, 2000, p. 57, i quali, infatti, commentano che, all'indomani della riforma legislativa della legge n. 479/1999, «i reati di competenza del tribunale appartengono *in via generale* alla cognizione del collegio, salvo che non sia espressamente stabilita l'attribuzione del giudice monocratico».

<sup>104</sup> Sulla eccessiva genericità dei criteri enunciati nella legge delega si veda anche A. GIARDA, *Commento all'art. 169 d.lg. n. 51/1998*, in C. CONSOLO-F.P. LUISO-A. GIARDA-G. SPANGHER (a cura di), *Processo civile e processo penale. Le riforme del 1998*, Ipsoa, 1998, p. 120.

<sup>105</sup> Sul punto v. *Relazione di accompagnamento al d.lgs. 51/1998*, in *Guida dir.*, 1998, n. 3, p. 45, ove si legge infatti che «ulteriori riserve di collegialità sono state poi suggerite da esigenze di razionalità e coerenza sistematica». Cfr., anche, G. SPANGHER,

Più specificatamente, nella Relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 51 del 1998, con riferimento alla locuzione «particolare allarme sociale» si spiega che, esclusa la possibilità di assumere ad indice univoco la cornice edittale di pena, proprio a fronte della generale devoluzione al giudice monocratico di reati caratterizzati da trattamento sanzionatorio anche particolarmente severo, l'attenzione è stata puntata sulle «caratteristiche del bene giuridico tutelato» e sul «disvalore intrinseco del fatto-reato», da valutarsi anche «in rapporto alla sua diffusività».

Con riguardo invece al criterio alternativo della «rilevante difficoltà di accertamento», la centralità oramai riconosciuta al modello monocratico ha indotto a ritenere che tale parametro debba essere utilizzato con prevalente riferimento alla complessità dell'accertamento del fatto, anche in rapporto ai problemi che possono insorgere in sede di verifica probatoria<sup>106</sup>.

Per quanto concerne, infine, il criterio di ripartizione ispirato alla «gravità della fattispecie di reato», così come risulta desumibile in ragione del trattamento sanzionatorio, si può osservare come esso sia stato preso in considerazione soprattutto dalla riforma del 1999 nel momento in cui ha ridotto il tetto della cornice edittale da venti a dieci anni di reclusione<sup>107</sup>.

---

*Giudice unico e processo penale: presente e futuro*, in AA.VV., *La riforma del giudice unico*, Ipsoa, 1999, p. 60, il quale osserva che «il completamento delle attribuzioni si è realizzato anche attraverso scelte ispirate da esigenze di razionalità e coerenza sistematica. Così (...) è stata attribuita al collegio la cognizione del reato di interesse privato dal curatore (art. 218 legge fallimentare), sia per la rilevanza degli interessi tutelati, sia per la non trascurabile omogeneità di tutela con i reati contro la pubblica amministrazione».

<sup>106</sup> Nella descritta prospettiva, per esempio, componendo i due riferiti elementi, la riserva di collegialità è stata prevista per alcuni reati contro la pubblica incolumità e l'ordine pubblico. Si tratta, infatti, di reati non soltanto produttivi di allarme sociale ma altresì caratterizzati da difficoltà di accertamento: in proposito, si è fatto riferimento, da un lato, al senso di insicurezza derivante dalla verifica di taluni disastri o danneggiamenti; dall'altro lato, alle insidie presenti nella verifica probatoria e nell'accertamento del fatto, di frequente «appesantiti» dallo svolgimento di delicate perizie e da non agevoli valutazioni in tema di pericolo. Cfr., sul punto, G. INSOLERA, *La riforma del giudice unico nel specchio del diritto penale sostanziale*, in AA.VV., *Il giudice unico nel processo penale*, cit., p. 24.

<sup>107</sup> V., per tutti, M. BARGIS, *Il giudice unico di primo grado e la progressiva "messa a*

Sono, quelli appena indicati, criteri che, oltre a «non trovare agganci nella Carta costituzionale»<sup>108</sup>, nascondono, in realtà, scelte di politica legislativa destinate a sanare situazioni contingenti che poco si addicono a una riforma che vorrebbe essere di carattere strutturale<sup>109</sup>.

Il criterio ispirato al «particolare allarme sociale» è, per sua natura, estremamente indeterminato e di «difficile praticabilità sul piano della concretizzazione»<sup>110</sup>, prestando il fianco a valutazioni dettate dall'emergenza e, come tali, esposte al rischio dell'arbitrarietà e di un'intrinseca relatività sul piano storico.

Nella medesima prospettiva, il concetto di «rilevante difficoltà di accertamento» non può essere legato solo a una fattispecie astratta, perché l'esperienza insegna che vi possono essere reati gravissimi rispetto ai quali l'acquisizione della prova e la sua valutazione si presentano agevoli e di facile attuazione, mentre vi possono essere reati di natura contravvenzionale<sup>111</sup> che richiedono lunghi e complessi accer-

---

punto" del processo penale, in AA.VV., *Commento alla normativa delegata sul giudice unico* (D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche), cit., p. 1 s.

<sup>108</sup> G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 64.

<sup>109</sup> G. FIANDACA, *Riforme giudiziarie e riforme penali*, in *Crisi della giustizia e riforma del giudice unico tra conflitti sociali e criminalità organizzata*, Atti del Convegno di Palermo, 1999, p. 6 osserva come il legislatore delegante, nel distribuire tra giudice collegiale e monocratico la competenza sulle diverse fattispecie penali abbia risentito di «un certo diletterantismo impressionistico», dovuto al fatto che non ha potuto «disporre di un patrimonio di conoscenze, di carattere empirico-criminologico e processuale, desunte da studi scientificamente attendibili sulle reali difficoltà di prova relative alle distinte tipologie delittuose».

<sup>110</sup> L. BRESCIANI, *Commento all'art. 169*, in AA.VV., *D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico*, in *Legisl. pen.*, 1998, n. 2-3, p. 404.

<sup>111</sup> Il criterio della complessità dell'accertamento, per esempio, sembra essere alla base dell'attribuzione al collegio dei reati in materia societaria ad opera dell'art. 6 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, anche con riferimento alle ipotesi contravvenzionali. Si esprimono in questi termini, sia pure con diverse sfumature, A. BERNASCONI, *Art. 6 d.lgs. 61/2002*, in F. GIUNTA (a cura di), *I nuovi illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali*, Giappichelli, 2002, p. 292, il quale, *de iure condendo*, auspica l'istituzione di sezioni specializzate presso gli uffici giudiziari esistenti; S. CAMPANELLA, *sub art. 6 d.lgs. 61/2002*, in *Legisl. pen.*, 2003, p. 604; M. CERESA-GASTALDO, *Questioni processuali*, in A. ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*,

tamenti soprattutto di carattere tecnico<sup>112</sup>.

Il ricorso al criterio della gravità del reato riferito alla pena edittale, infine, poco o nulla può dire in ordine all'individuazione del giudice «meglio attrezzato»<sup>113</sup> a conoscere della corrispondente fattispecie criminosa.

---

Ipsa, 2002, p. 125, il quale sottolinea, in particolare, che «la scelta di accomunare fattispecie di portata sanzionatoria anche sensibilmente differente risponde invero – più che all'enfaticizzata pretesa garantistica, in buona parte già soddisfatta con l'abbandono del rito pretorile e l'introduzione delle nuove regole procedurali per il giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica – alla apprezzabile logica di riservare allo stesso organo giudizi assimilabili sotto il profilo della complessità di accertamento: è proprio questo, del resto, uno dei criteri che governa la pluralità delle prescrizioni sulla ripartizione degli affari penali dettate dall'art. 33-bis c.p.p., ed è davvero difficile sostenere che vi si possa sottrarre taluno degli illeciti riformati, la cui configurazione, ed il relativo impatto sul piano processuale, sembrano al contrario uscire non poco appesantiti dalla cura “novellistica”»; O. MAZZA, sub art. 6, in A. LANZI-A. CADOPPI (a cura di), *I nuovi reati societari (Commento al decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61)*, Cedam, 2002, p. 310; C.E. PALIERO, *Nasce il sistema delle soglie quantitative: pronto l'argine alle incriminazioni*, in *Guida dir.*, 2002, n. 16, p. 45; G. VARRASO, *La competenza per i nuovi reati societari*, in A. GIARDA-S. SEMINARA (a cura di), *I nuovi reati societari: diritto e processo*, Cedam, 2002, pp. 705 e 706, il quale sottolinea che «si può sostenere con ragionevolezza che l'accertamento sotteso alle nuove fattispecie societarie rivesta quel carattere di particolare complessità indicato dalla legge delega n. 254 del 1997 quale *ratio* sottesa alla scelta dell'organo collegiale e non rispettata, fino in fondo, nel decreto attuativo del 1998» e, a conclusione del suo percorso argomentativo, inoltre, annota ancora che «quand'anche sia vero che la presenza di più giudici non dia alcun contributo supplementare al contraddittorio dibattimentale, è certo che questa presenza è fondamentale in sede conclusiva del giudizio (...). Ciò è tanto più vero se si sottolinea come, in concomitanza alla verifica sulla sussistenza dei nuovi reati societari, si potrà porre la necessità per lo stesso giudice di accertare la dipendente responsabilità amministrativa della persona giuridica a norma del nuovo art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001».

<sup>112</sup> Cfr. A. GIARDA, *Giudice unico e processo penale: il futuro anteriore*, in AA.VV., *La riforma del giudice unico*, Ipsa, 1999, p. 76; G. INSOLERA, *La riforma del giudice unico nel specchio del diritto penale sostanziale*, cit., p. 26. Per una prospettiva più in generale, si rinvia a M. DONINI, *Il delitto contravvenzionale. “Culpa iuris” e oggetto del dolo nei reati a condotta neutra*, Giuffrè, p. 200 s.; T. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, p. 437 s., il quale sottolinea in particolare la «crisi tra valutazione di gravità normativa e apprezzamento sociale di determinati reati», anche in conseguenza di comminatorie edittali troppo spesso frutto di opzione legislative eterogenee e contingenti.

<sup>113</sup> L. BRESCIANI, *Commento all'art. 169*, cit., p. 404. Già V. ZAGREBELSKY, *Il giudice*

È chiaro che, se questi sono i punti di riferimento delle attribuzioni alle due diverse composizioni del tribunale, ogni opzione legislativa risulta discutibile<sup>114</sup>: vi saranno sempre ulteriori fattispecie incriminatrici che, ancorché non attribuite espressamente alla cognizione dell'organo giurisdizionale pluripersonale, tuttavia, sulla base di questi stessi criteri, avrebbero dovuto essere invece state selezionate.

Del resto, già oggi molti procedimenti di fronte al tribunale in composizione monocratica presentano un rilevante grado di complessità dal punto di vista istruttorio (si pensi ad esempio all'omicidio colposo o lesioni gravi dovute a colpa medica, ipotesi queste particolarmente delicate in punto di accertamento del nesso causale fra condotta ed evento e della sussistenza dell'elemento soggettivo) ovvero suscitano un considerevole allarme sociale (si pensi all'omicidio colposo a seguito di violazione delle norme in materia di circolazione stradale o di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro).

In altre parole, le fattispecie attribuite al tribunale collegiale sono quelle per le quali in quel momento si è ritenuto migliore l'attribuzione a quella specifica composizione del giudice, in base a giudizi di valore su beni tutelati che potrebbero, tuttavia, sempre essere valutati successivamente in modo diverso, con espunzione dalla riserva di collegialità<sup>115</sup>.

Di questo è consapevole anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'escludere la possibilità di estendere in via interpretativa l'attribu-

---

*monocratico: prospettive di riforma*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, p. 338, osservava che «vi sono reati puniti con pene irrisorie, la cui fattispecie è descritta in modo estremamente generico o che comunque rinvia a valutazioni e scelte delicate da parte del giudice», viceversa «esistono reati di facile ed immediato accertamento, che bene si attribuiscono al giudice monocratico, anche se le pene previste non sono lievi». L'Autore concludeva in merito alla necessità di «effettuare una scelta reato per reato».

<sup>114</sup>Sul punto, v. G. INSOLERA, *La riforma del giudice unico nello specchio del diritto penale sostanziale*, cit., p. 26, il quale osserva criticamente che «il sistema penale è sconfinato, se i punti di riferimento sono allarme sociale e difficoltà di accertamento, alla stessa maniera essi sono pertinenti ad una miriade di altre incriminazioni che non sono invece selezionate». V., in una prospettiva più generale, A. PAGLIARO, *Correlazioni tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi*, in *Ind. pen.*, 1981, p. 219 s.

<sup>115</sup>Cfr. A. VIRGILIO, *Il giudice unico nel settore penale: dalla istituzione alla riforma*, Jovene, 2000, p. 89. V., anche, L. BRESCIANI, *Commento all'art. 169*, cit., p. 404; G. FRIGO, *Difesi gli spazi del collegio nel rito penale*, cit., p. 80.



zione alla cognizione del giudice collegiale a casi non tassativamente indicati al comma 1 dell'art. 33-*bis* c.p.p., qualifica la riserva di collegialità come «esercizio della insindacabile discrezionalità legislativa nella previsione dei trattamenti sanzionatori»<sup>116</sup>.

### 3.2. Segue: l'abbandono di una prospettiva unitaria del processo.

Passando alle modifiche strutturali, il legislatore del 1999 ha introdotto due diversi «moduli processuali»<sup>117</sup> – il primo con «udienza preliminare», il secondo con «citazione diretta a giudizio» e «udienza di comparizione» – da rapportare alla diversa natura dei reati perseguiti.

Di qui, l'abbandono di una prospettiva unitaria del processo e l'affermarsi dell'idea, storicamente accettata dalla tradizione giuridica occidentale<sup>118</sup>, che il processo penale, per poter soddisfare le esigenze di efficienza e di economia processuale<sup>119</sup>, debba essere «un'entità polimor-

---

<sup>116</sup> In giurisprudenza si è ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-*bis* c.p.p. nella parte in cui non prevede il reato di commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.), seppure punito con la stessa pena prevista per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive (art. 440 c.p.): così Cass., Sez. I, 28 ottobre 2004, Prunotto, in *Riv. pen.*, 2006, p. 98.

<sup>117</sup> L'espressione è di G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 51.

<sup>118</sup> Per una ricostruzione del fenomeno v. G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, p. 971 s. Fenomeni identici si riscontrano anche nelle esperienze legislative di altri Paesi: per uno sguardo d'insieme si rinvia a M. DELMAS-MARTY (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, ed. it. a cura di M. CHIAVARIO, Cedam, 1998. Per l'esperienza inglese, che ispira la disciplina processuale vigente, v. A. TASSI, *Summary jurisdiction e giudizio abbreviato: elementi per un raffronto*, in *Ind. pen.*, 1995, p. 473 s.

<sup>119</sup> Cfr. F. CASSIBA, *L'udienza preliminare*, in G. UBERTIS-G.P. VOENA (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. XXX.1, Giuffrè, 2007, p. 442; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 32. In generale, sul principio di economia processuale, si rinvia a L.P. COMOGLIO, *Premesse ad uno studio sul principio di economia processuale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, p. 584 s.; ID., *Il principio di economia processuale*, I, Cedam, 1980; nonché, in particolare, con riguardo alle esigenze di semplificazione del processo pretorile, a M.G. AIMONETTO, *La «durata ragionevole» del processo*, Giappichelli, 1997, p. 117 s.; M. PISANI, *“Italian Style”: figure e forme del*

fa»<sup>120</sup>, capace di modulare per quanto più è possibile le proprie forme alle caratteristiche specifiche della fattispecie oggetto del processo<sup>121</sup>.

In questo modo, il legislatore ha inteso attuare in maniera ancora più incisiva quel «principio di adeguatezza tra struttura e funzione» individuato con la riforma del 1988 quale «criterio morfologico dell'intera compagine processuale» e in forza del quale le forme del rito si adeguano «[su]ll'importanza del risultato» – e quindi «[su]lla rilevanza della fattispecie» oggetto del processo, in funzione della «gravità delle conseguenze» –, nonché sulla «difficoltà del giudizio»<sup>122</sup>.

---

*nuovo processo penale*, Cedam, 1998, p. 46-48. Notazioni interessanti sull'efficienza si possono trovare in M. CHIAVARIO, *Garanzie individuali ed efficienze del processo*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1515 s.

<sup>120</sup> G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, cit., p. 971.

<sup>121</sup> Accanto alla tradizionale “pluralità di riti” si può ravvisare un ulteriore fenomeno caratterizzato dalla previsione di norme processuali che dettano disposizioni a contenuto differenziato, applicabili esclusivamente in relazione ai singoli reati perseguiti. Tanto che, all'interno del codice di procedura penale vigente, il legislatore ha finito con l'istituire quello che è stato definito “doppio binario”, inteso come la previsione di un corpo di norme destinato ad operare solo in relazione ad una serie di reati espressamente elencati. V., sul punto, A. GIARDA, *Riforme, controriforme e criminalità organizzata*, ora in *Praxis criminalis*, 1994, p. 419; G. GIOSTRA, *I limiti di una “strategia processuale differenziata” per i delitti di mafia*, in *Gazz. giur.*, 1997, n. 32, p. 1 s.; V. GREVI (a cura di), *Processo penale e criminalità organizzata*, Laterza, 1993, p. 6 s.

<sup>122</sup> Così G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, II, Giuffrè, 1968, p. 8. Più di recente v. G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2141. In generale, il fenomeno della “frammentazione del processo” è stato nitidamente elaborato, nel campo del processo civile, da F. CARNELUTTI, *Lineamenti della riforma del processo civile di cognizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1929, I, pp. 55-57 e, ripreso nell'ambito del processo penale da G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, cit., p. 8. A conclusioni analoghe sono tuttavia pervenuti, in un contesto di confronto scientifico più ampio, P. NUVOLONE, *Funzionamento e prospettive della giustizia penale in un mondo in evoluzione*, in *Ind. pen.*, 1983, p. 238; A. PAGLIARO, *Correlazione tra il livello delle sanzioni penali, la struttura del processo e gli atteggiamenti della prassi*, *ivi*, 1981, p. 229; nonché, più di recente e nell'ambito del rito pretorile, M. DEVOTO, *I pericoli che incombono sul giudice unico*, cit., p. 105; N. GALANTINI, *Il rito pretorile: forme di accertamento e principio di adeguatezza*, in N. GALANTINI-F. RUGGIERI, *Scritti inediti di procedura penale*, Università degli studi di Trento, 1998, p. 2; G. UBERTIS, *Il procedimento pretorile (1990)*, in ID., *Sisifo e Penelope. Il nuovo codice di procedura penale dal progetto preliminare alla ricostruzione del sistema*, cit., p. 230. Ed ora, con riferimento al procedimento davanti al tribunale in composi-

Un sistema caratterizzato dalla rinuncia all'elaborazione di un modello processuale unico deve tuttavia potersi confrontare positivamente, prima di tutto, con il principio di uguaglianza sancito dagli Atti internazionali (art. 14 CEDU e art. 26 Patto intern. dir. civ. pol.) e dalla Carta costituzionale (art. 3 Cost.). Si tratta, in sostanza, di verificare la compatibilità con le regole europee e i principi costituzionali dell'affermazione generale secondo la quale non ogni difformità di trattamento processuale deve perciò stesso essere considerata discriminante.

Sul punto, l'elaborazione giurisprudenziale della Corte europea dei diritti dell'uomo offre spunti interessanti.

Nelle sentenze dei giudici di Strasburgo si afferma *in primis* che gli Stati contraenti godono di «un certo margine di apprezzamento» nel determinare «se e in quale misura si giustificano differenze di trattamento tra situazioni analoghe sotto certi aspetti»<sup>123</sup>. In secondo luogo, si evidenzia come la Convenzione non imponga l'adozione di un «modello processuale unico e infungibile»<sup>124</sup> e, soprattutto, come la differenziazione delle procedure non sia in se stessa un fenomeno contrario ai principi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, si specifica come «l'[u]guaglianza in ambito giudiziario non [possa essere] confusa con una pretesa di uniformità di modelli processuali per tutti i tipi di reato e per tutti gli imputati»<sup>125</sup>. Essa va intesa invece come «canone di ragionevolezza nella disciplina di procedure differenziate per situazioni diverse» ed è destinata ad assicurare comunque «l'osservanza di un livello minimo di garanzie», pena la violazione dell'equo processo.

L'uguaglianza verrebbe tuttavia meno – e si configurerebbe la discriminazione – laddove la distinzione tra varie situazioni non trovasse una giustificazione obiettiva e ragionevole, ovvero non perseguisse uno scopo legittimo o non sussistesse un plausibile rapporto di proporziona-

---

zione monocratica, G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 50; G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, cit., p. 966 s.

<sup>123</sup> Corte eur. dir. uomo, 28 ottobre 1987, *Inze c. Austria*, Serie A n. 126.

<sup>124</sup> Corte eur. dir. uomo, 8 luglio 1986, *Lithgow and Others c. Regno Unito*, Serie A n. 102.

<sup>125</sup> Corte eur. dir. uomo, 29 febbraio 1988, *Boumar c. Belgio*, Serie A n. 129.

lità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito<sup>126</sup>.

Sul versante costituzionale, elementi di conferma in merito alla legittimità di un modello processuale differenziato provengono dalla costante impostazione seguita dalla Corte costituzionale con riferimento al principio di uguaglianza. Nelle pronunce dei giudici costituzionali, infatti, è costante l'affermazione secondo la quale la difformità del rito non sia di per sé lesiva dell'art. 3 Cost., dovendo, poi, ovviamente, verificarsi in concreto se le singole regole processuali rispondano a ragionevolezza rispetto all'orizzonte dei principi tutelati<sup>127</sup>.

Questa precisazione, tra l'altro, è stata ribadita proprio in relazione ad un diverso trattamento processuale esistente – sia pure nell'ambito civile – tra il rito davanti al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico e quello dinanzi al collegio. In questo caso la Corte, dopo aver confermato l'ampia discrezionalità di cui è dotato il legislatore nel dettare le norme processuali, ha precisato che «pur essendo indubbio il carattere d'inviolabilità del diritto di difesa nell'ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, costituisce costante orientamento di questa Corte quello per cui tale diritto può diversamente atteggiarsi nell'ambito dei diversi procedimenti; ciò che conta in modo essenziale è che non ne siano pregiudicati lo scopo e la funzione»<sup>128</sup>.

---

<sup>126</sup> Corte eur. dir. uomo, 18 febbraio 1991, *Fredin c. Svezia*, Serie A n. 192; Corte eur. dir. uomo, 24 novembre 1986, *Gillow c. Regno Unito*, Serie A n. 109.

<sup>127</sup> V., per tutti, Corte cost., 11 dicembre 1988, n. 399, in *Giur. cost.*, 1998, p. 2546. Cfr., in dottrina, G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 50; G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, cit., p. 979 s. Interessante, sul punto, quanto già osservava M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, II, Giuffrè, 1982, p. 31: «l'eguaglianza, come si sa, non impedisce specialità di trattamento per adeguare quest'ultimo ad esigenze peculiari. Ma implica un impegno di fondo in più dimensioni, contro ogni discriminazione arbitraria: sia di diritto, sia di fatto; sia che essa dipenda da fattori come la razza, il sesso, la religione, la stessa minore età, quando la diversificazione di trattamento, magari sotto le spoglie della "migliore adeguatezza", mascheri soltanto discriminazione nel godimento di garanzie che non vi è ragione di non riconoscere a tutti».

<sup>128</sup> Corte cost., 17 luglio 1998, n. 275, in *Giur. cost.*, 1998, p. 1023, nella quale si discuteva della legittimità costituzionale dell'art. 190-bis c.p.c. nella parte in cui non prevede che, anche nel processo davanti al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, in caso di richiesta di una parte di fissazione dell'udienza di discussione,

Accertato che la previsione di un modello processuale unico non risulta costituzionalmente imposta, preme tuttavia osservare come, in generale, l'impiego di moduli differenziati dovrebbe fermarsi a livello «strutturale-organizzativo»<sup>129</sup>, coinvolgendo tutt'al più, sia pure con «ponderate cautele» e «rigorosi limiti», il piano della ricerca e della tutela delle fonti di prova, senza tuttavia mai interessare quello dell'ammissione, dell'assunzione e della valutazione della prova<sup>130</sup>.

È chiaro, infatti, che permettere un approccio differenziato in quest'ultimo ambito significherebbe non solo accettare il rischio di «una diminuzione indiscriminata delle garanzie»<sup>131</sup> individuali a fronte di una «pur necessaria flessibilità» della procedura ma anche quello, non certo accettabile, di «ottenere risultati diversi e quindi verità diverse»<sup>132</sup> in ragione del tipo di reato per cui si procede.

### 3.3. Segue: *il rito «formale» e il rito «sommario».*

#### I procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica

---

il giudice debba disporre, oltre allo scambio delle comparse conclusionali, anche quello delle memorie di replica.

<sup>129</sup> La ripartizione è di G. GIOSTRA, *I limiti di una "strategia processuale differenziata"*, in *Gazz. giur.*, 1997, n. 32, p. 1, da cui sono tratte anche le espressioni tra virgolette che seguono.

<sup>130</sup> In termini simili, v. già G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 50; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 32. *Contra* G. PIZIALI, *Pluralità dei riti e giudice unico*, cit., p. 966 s. secondo il quale non ci sarebbero «valide ragioni» per precludere l'utilizzo di moduli processuali differenti sul piano dell'assunzione e della valutazione della prova.

<sup>131</sup> G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 31, da cui sono tratte anche le parole tra virgolette che seguono.

<sup>132</sup> Così G. GIOSTRA, *I limiti di una "strategia processuale differenziata"*, cit., p. 12, il quale efficacemente osserva che la «ricorrente tentazione di differenziare il regime di formazione e di valutazione della [prova], in ragione del tipo di reato per cui si procede, incontra un'obiezione insuperabile. Se la deroga che si vorrebbe introdurre al procedimento probatorio ordinario è finalizzata a una migliore approssimazione alla verità ... non si vede per quale ragione non si possa recepire come una regola generale».

sono pertanto distinti in uno «formale»<sup>133</sup> o «ordinario»<sup>134</sup> e in uno «sommario»<sup>135</sup> o «speciale»<sup>136</sup>.

Nel primo, previsto per i reati attribuiti alla competenza del tribunale composto dal giudice singolo (art. 33-ter c.p.p.), fuori dai casi indicati dall'art. 550 c.p.p., l'azione penale è esercitata dal pubblico ministero con richiesta di rinvio a giudizio cui fa seguito l'udienza preliminare, come nel rito ordinario; da quest'ultimo, peraltro, si discosta nella disciplina del dibattimento caratterizzato da alcune semplificazioni (art. 559 c.p.p.).

Nel secondo, previsto per i soli reati di competenza del tribunale in composizione monocratica indicati dall'art. 550 c.p.p., manca la fase di controllo giurisdizionale del giudice dell'udienza preliminare in merito all'azione penale esercitata del pubblico ministero attraverso la citazione diretta a giudizio.

Per entrambi i procedimenti – «formale» e «sommario» – è prevista poi una parificazione della disciplina processuale a quella disposta per i reati giudicati dal tribunale collegiale per quanto concerne sia l'incidente probatorio che la durata e la chiusura delle indagini preliminari (essendo originariamente diversa la relativa disciplina per i procedimenti di competenza del tribunale rispetto a quelli pretorili)<sup>137</sup>.

---

<sup>133</sup> E. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, cit., p. 17. Mette in luce «la duplicità dei riti davanti al giudice monocratico» E. MARZADURI, *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, in *Guida dir.*, 2000, n. 1, p. 73. Distingue tra rito «ordinario» e rito «semplificato», S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000, p. 595.

<sup>134</sup> G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2141.

<sup>135</sup> E. AMODIO, *Lineamenti della riforma*, cit., p. 17.

<sup>136</sup> G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2141.

<sup>137</sup> In questi termini, G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2141. La legge n. 479 del 1999 ha abrogato gli artt. 551, 552, 553 e 554 c.p.p. finalizzati ad attuare la massima semplificazione del rito pretorile, nell'originaria sistematica del codice del 1989, in tema, rispettivamente, di incidente probatorio, termine per la durata delle indagini e chiusura delle indagini. Ne consegue il venir meno di qualsiasi differenza di disciplina nella fase procedimentale attinente a

Così come si è già potuto osservare con riferimento alle diverse attribuzioni tra tribunale collegiale e giudice monocratico<sup>138</sup>, anche in questo caso la duplicazione dei procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica<sup>139</sup> trova il suo fondamento in una «classificazione astratta dei reati»<sup>140</sup> per la quale assume un valore determinante la sola entità della sanzione<sup>141</sup>.

---

reati di competenza del tribunale, siano essi attribuiti al giudice collegiale o al giudice monocratico. Per le differenze rispetto al procedimento dinanzi al pretore, v. S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 595 s.; A. PELLEGRINO, *I procedimenti speciali avanti al tribunale in composizione monocratica*, in M. PISANI (a cura di), *I procedimenti speciali*, Giuffrè, 2003, p. 609 s.

<sup>138</sup> V. *supra* § 3.1.

<sup>139</sup> Per una ricostruzione dei lavori parlamentari in merito alla scelta o meno di prevedere l'udienza preliminare anche per i procedimenti avanti al tribunale in composizione monocratica, cfr., S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 602 s.; G. GARUTI, *La nuova fisionomia dell'udienza preliminare*, in F. PERONI (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Cedam, 2000, p. 596. In un primo momento, si fece strada l'idea di procedere all'unificazione complessiva del rito, generalizzando l'udienza preliminare, a prescindere dal fatto che il reato da accertare dovesse essere conosciuto da un organo monocratico o collegiale. Ancor prima di essere tradotta in un progetto di legge, questa idea fu accantonata. Cfr. l'intervento dell'on. Carotti, in *Atti Parlamentari, Camera dei deputati, 13<sup>a</sup> Legislatura, Discussioni* (seduta n. 412 del 25 settembre 1998).

<sup>140</sup> L'espressione è di G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2141.

<sup>141</sup> V. la già citata *Relazione prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 121, ove si legge che «[n]on vi è ... dubbio che l'esclusione di tale udienza è coerente con i criteri di massima semplificazione del procedimento pretorile, posto che l'udienza preliminare introduce un momento di controllo e di contraddittorio che, necessario per i reati di maggiore gravità di competenza del tribunale, per i quali le indagini preliminari possono protrarsi a lungo, costituirebbe un inutile appesantimento in relazione a reati di competenza del pretore». In termini critici si era, peraltro, espresso, quasi un ventennio prima, il Consiglio Superiore della Magistratura (cfr. la relazione denominata «*Realtà sociale e amministrazione della giustizia*», Roma, 1970, pp. 141-142): «l'attribuzione della conoscenza dei reati meno gravi a un giudice monocratico e dei reati più gravi a un giudice collegiale solo apparentemente può essere giustificata dall'entità delle rispettive sanzioni e dalla maggiore complessità delle relative decisioni: da una parte, infatti, la portata degli interessi in gioco in qualsiasi processo penale (fatta eccezione forse per i processi riguardanti contravvenzioni) preclude ogni discorso in termini di maggiori o minori garanzie di idoneità tecnica da parte di questo o di quel giudice; dall'altra, non

Si ripropone, ancora una volta, l'affermazione, priva di un chiaro fondamento scientifico, che reati di minore gravità siano, per ciò solo, caratterizzati da una maggiore semplicità nell'accertamento<sup>142</sup>.

Il rapporto di corrispondenza fra la gravità del reato da una parte e la complessità dei fatti o delle questioni giuridiche dall'altra è infatti una «mera presunzione legislativa falsificabile in concreto, non potendosi escludere che reati bagatellari richiedano talvolta indagini complesse o che, all'opposto, reati anche gravi siano accompagnati da evidenze probatorie»<sup>143</sup>.

È d'altronde difficile negare come le particolarità che connotano determinate fattispecie criminose, perseguibili mediante citazione diretta, presuppongano un patrimonio di conoscenze specialistiche in senso lato e di variegata esperienza processuale (per esempio, fattispecie in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza del lavoro).

Non sembra azzardato ipotizzare, quindi, che alla base della scelta legislativa in esame abbiano pesato, piuttosto, valutazioni, di tipo «economico-efficientistico»<sup>144</sup> e di «funzionalità organizzativa»<sup>145</sup>. La preoc-

---

sembra che, di norma, possa istituirsi alcun rapporto di corrispondenza fra la gravità del reato da una parte e la complessità dei fatti o delle questioni giuridiche dall'altra». Cfr., per questi riferimenti, F. CASSIBA, *L'udienza preliminare*, cit., p. 442, spec. nota n. 150. V., anche, E. MARZADURI, *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, cit., p. 73. Cfr., anche, G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, cit., p. 51; G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2142.

<sup>142</sup> Cfr. F. CASSIBA, *L'udienza preliminare*, cit., p. 442.

<sup>143</sup> G. UBERTIS, *Il procedimento di fronte al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 2142. Analogamente, E. MARZADURI, *Rito monocratico anche senza udienza preliminare*, cit., p. 74, osserva che «il legislatore non ha abbandonato l'impostazione codicistica, nel senso che la diversità di riti e di garanzie discende non dalla maggiore o minore complessità espressa dalla specifica vicenda giudiziaria, ma da una suddivisione astratta dei reati nella quale assume rilievo decisamente preponderante la maggiore o minore gravità della sanzione applicabile».

<sup>144</sup> In questo senso, già F. CASSIBA, *L'udienza preliminare*, cit., p. 442. Come osserva S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 603, nella seduta della Commissione Giustizia del Senato del 14 luglio 1999, il sen. Russo propose gli emendamenti 52.1 e 50.1 i quali estendevano a tutti i reati l'udienza preliminare, prevedendo però che la richiesta di giudizio immediato, fermo restando il requisito dell'evidenza della prova, potesse essere avanzata anche oltre il termine di



cupazione, da un parte, che un generalizzato recupero dell'udienza preliminare nell'ambito di un sistema processuale caratterizzato da un eccessivo carico di affari penali e da una dilatazione dei tempi di definizione, avrebbe finito «fatalmente per aumentarne le inefficienze»<sup>146</sup>, con conseguente effetto moltiplicatore del “rischio prescrizione”.

La presa d'atto, infine, dell'impossibilità per il funzionamento della macchina giudiziaria di affrontare i costi organizzativi derivanti dal generalizzato svolgimento dell'udienza preliminare per tutti i procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica<sup>147</sup>.

---

novanta giorni previsto dall'art. 454 comma 1 c.p.p. Il Governo espresse parere contrario: «infatti, deve ritenersi superflua la previsione di un'udienza preliminare con riferimento ai reati di più modesta entità, mentre, sotto un diverso punto di vista, le modifiche delineate nelle proposte emendative testé illustrate comporterebbero, come già accennato, un significativo allungamento dei tempi processuali con un aumento del rischio della prescrizione, soprattutto per i reati contravvenzionali». Gli emendamenti del sen. Russo furono pertanto respinti.

<sup>145</sup>Cfr., anche, l'intervento dell'on. Carotti, in *Atti Parlamentari, Camera dei deputati, 13<sup>a</sup> Legislatura, Discussioni* (seduta n. 412 del 25 settembre 1998), riportato da S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, cit., p. 603, nota n. 40: «in un primo momento [...] mi sono mosso nella direzione opposta, ritenendo che forse l'udienza preliminare [...] dovesse essere estesa a tutti i reati. Una serie di obiezioni di indiscutibile fondamento hanno invece condotto alla redazione di un testo che vede nuovamente la divisione in due tipi di accesso processuale alla fase dibattimentale». Quelle «obiezioni di indiscutibile fondamento» furono chiarite, in quella medesima seduta, dall'allora Ministro della giustizia, Flick, per il quale «la previsione dell'udienza preliminare per tutte le ipotesi di reato (come da qualcuno auspicato) avrebbe comportato molteplici problemi di carattere organizzativo, maggiore impegno di personale di assistenza all'udienza, maggiore impegno dei magistrati (sia giudici che pubblici ministeri) e si sarebbero in tal modo ridotti i vantaggi, in termini di recupero di magistrati e di razionalizzazione delle risorse, che rappresentano uno dei fondamentali obiettivi dell'introduzione del giudice unico».

<sup>146</sup>G. FIDELBO, *Con l'udienza preliminare il monocratico acquista le garanzie del rito collegiale*, in *Dir.e giust.*, 2000, n. 2, p. 69.

<sup>147</sup>Per la critica alla tendenza a privilegiare la dimensione efficientistica degli istituti, piuttosto che la loro aderenza all'esigenza di garanzia cfr., a proposito dell'impianto della legge n. 479 del 1999, A. GIARDA, *Il «decennium bug» della procedura penale*, cit., p. 17; G. ILLUMINATI, *Il giudizio senza oralità*, in AA.VV., *Verso la riscoperta di un modello processuale*, Giuffrè, 2003, p. 68. G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 19 secondo il quale «la riforma cosiddetta del “giudice unico” ribalta scelte garantistiche in nome di ragioni ritenute prevalenti di efficienza».